1

P E R

Lo balio D. Fabrizio Ruffo

AD ottener la commenda intitolata in s. Gianbatista eretta in Melicucca, terra della lontana calabria, concorse il balío fra D. Fabrizio Ruffo, a pro del quale è scritta la presente memoria; e d' altra parte D. Francesco Ruffo', l' uno zio, l' altro nipote, ciascun de quali voleva escludere l' altro. Il balìo aveva i requisiti voluti dal fondatore, ma non aveva presentazion del padrone. D. Francesco aveva la presentazione, ma mancava de' requisiti. Fecesi perciò causa ne' tribunali e di Malta, e di Roma, per diffinirsi, cui di loro si dovesse dar la commenda: ed in quattro solenni decisioni ottenne quattro volte il balìo, a favor del quale furon quindi spedite le bolle. Ottenne egli le bolle, ma non ottenne già nel nostro Re-

gno lo *exequatur* , per lo impedimento della *empara* , messo dal duca di Bagnara , che ha il padronato attivo della commenda , e da D. Francesco altresì nella curia reverenda del Cappellan maggiore. Discussa adunque in essa curia la opposizione de' contraddittori del balìo , la curia opinò , che la contraddizione avesse sussistenza , e quindi fu di avviso , che dovesse negarsi lo *exequatur* alle bolle , perchè esse facevano offesa al padronato . Questo parere della curia deve ora la real Camera discutere . Opera nostra dunque sarà di far vedere , non concorrere in queste bolle quelle circostanze , per le quali sole possa e soglia negarsi lo *exequatur* : ed essere altresì la causa stata decisa con pieno accertamento de' fatti , e con esatta discussione ed adattamento del diritto , che è quella cosa , in cui è posta la giustizia della decisione . E per procedere ordinatamente , prima di ogni altra cosa fare , narreremo distintamente la spezie di questa causa , ed il modo solennissimo , nel quale fu tutte le quattro volte trattata .

Sap-

Sappiafi adunque, che Francefco Ruffo duca di Bagnara efpofe al Papa Urbano VIII., che egli, per fomma riverenza verfo la Religione de' cavalieri di Gerufalemme, nella quale era arrolato altresì, fin da tredici anni avanti, un fuo dilettiffimo figliuolo, che aveva nome Fabrizio, ed a maggior decoro eziandìo di fua famiglia, intendeva fondare due commende: una col fondo di diciannovemila ducati, che defser la rendita di fettecenfefsanta ducati l' anno, col titolo non però di baliaggio: l' altra del valore di femila ducati, e colla rendita di ducati dugenquaranta. De' quali baliaggio e commenda egli intendeva inveftire Fabrizio, a legge non però, che dopo la coftui morte, la minor commenda reftafse addita ed incorporata alla Religione, come femplice commenda dell' Ordine, e l' altra, di cui difputafi ora, reftafse in fua famiglia, col folo titolo di commenda. Alla quale volle, che avefser diritto e ragione tutti coloro, che per retta linea difcendefsero da fe; ed effi

mancando, sostuì i discendenti del duca Carlo suo padre, dal quale dipendono i Ruffo della Scaletta: restando sì bene a primogeniti della discendenza sua primamente, e poi a que' della discendenza di Carlo riserbato il padronato e la facoltà di presentare quel cavaliere di lor discendenza, che più gli sarebbe piaciuto, purchè fosse abile, ed idoneo, secondo i statuti della Religione, ad ottener commenda. Ed uniforme a questa petizion sua ottenne il breve l'anno 1642., del quale lasciam di proposito di addurre le parole, che con miglior ordine andranno messe appresso. Tale essendo la fondazione, veggiamo il caso avvenuto qual sia.

Essendoci a' 17. di settembre dell'anno 1773., trapassato in Napoli l'ultimo commendatore, che D. Tommaso Ruffo chiamavasi (1), vacò la commenda. Era in quel tempo

(1) *Fol.* 81. nel sommario *let. B.* Atti della real Camera.

po nella famiglia Ruffo difcendente da Francefco de' cavalieri idonei , fecondo i ftatuti dell'Ordine, ad ottenerla, ed ecco nato in effi il dritto di afpirarvi, e nata nel duca non pure la facoltà di prefentare , ma quella di più di eleggere a fuo piacimento infra di loro . Ma il duca di quefta prerogativa non usò , fecondo che ufarne folo doveva e poteva, cioè prefentandone uno, che idoneo foffe ; e prefentandolo non pure nelle debite e folenni forme , fecondo che nelle prefentazioni è richiefto, ma nel tempo altresì dalla ragion canonica ftatuito. E tutto quello, che egli eleffe di fare, fu quefto. Fece paffar fei mefi fenza far prefentazione niuna: ed appena poi a' 18. di marzo del feguente anno 1774., fcriffe di Bagnara al gran Maeftro una commendatizia in favore di monfignor D. Tiberio Ruffo, indicandogli di averlo nominato alla commenda. Quefta lettera del duca, la quale non fi fa in qual tempo precifo foffe pervenuta a Malta, nè atto legittimo effendo, nè prefentazione, ed effendo fatta affai dopo, che eragli fcorfo

il tempo a poterla fare, e fatta in persona incapace, produsse, che il gran Maestro il volle farnelo avvertito in sua risposta, che è questa: *in seguito a quanto V. E. accenna, col compito suo foglio delli* 18. *del passato mese, a proposito della nominazione alla commenda di giuspadronato di sua casa, debbo confermarle, che qualora s' incontrerà conciliabile colla fondazione la nomina da V. E. fatta in persona di monsignor Ruffo, concorrerò con sommo piacere ad accettarla. Questo è il punto da discutersi, e spero, che la persona da lei quì commissionata, farà costare la validità della medesima. Malta* 11. *di aprile* 1774. (1). Questo fatto è di molta importanza; onde è, che meriti piena attenzione. Appare da esso, che la lettera fu scritta sei mesi dopo della morte di D. Tommaso: che essa conteneva l'avviso della nominazion fatta dal duca, ed il primo avvi-

(1) *Fol.* 80. *at.* nel sommario, Atti della real Camera.

viſo di ſua nominazione . La qual nominazione rimaſe interamente oziofa , conciosiachè nè egli , nè il nominato fosſero mai comparſi nella cancellerìa di Malta , ove comparir dovevano , l' uno a preſentare , e l' altro a dimandare , che a ſe , qual preſentato , la commenda ſi deſſe. Reſtò quindi eſſa nominazione nella ſola e ſegreta notizia del gran Maeſtro , ſenza eſſere nota od apparirne ſegno nel tribunale . Quindi il balìo , cui la commenda era unicamente , per quello che noi ragioneremo appreſſo , dovuta , avendo atteſo invano molti meſi , e niuna preſentazione vedendo fatta dal duca , da neceſſità coſtretto , comparve con formale iſtanza il dì 8. di giugno , e deducendo il diritto , che egli , qual diſcendente dal fondatore , e qual ſolo cavaliere di giuſtizia , aveva alla commenda , nelle più ſolenni forme proteſtò , che egli intendeva di averla , qual preſentato dal fondatore , e che niun danno doveva provvenirgli per lo ſilenzio e per la mancan-

za della presentazione del duca (1). E deducendo indi in sua supplica queste stesse cose, e le ragioni sue allegando, dimandò al gran Maestro, che col venerabil consiglio dell' Ordine si compiacesse di ordinare la spedizion delle bolle in favor suo: ed a' 28. di giugno, gli fu rescritto, secondo il costume, che ne facesse la dimanda al venerabil consiglio (2). Venne intanto in giudizio, il mese di settembre di quell' anno, il commendator D. Domenico Ruffo, il quale, credendo di aver diritto maggiore di quello del balio, e di poterlo escludere, si oppose alla dimandata spedizion delle bolle (3). Tale era lo stato delle cose, e questi, e non altri contendenti e pretensori erano in giudizio: nè di monsignor

(1) *Fol.* 81. *num.* 3. nel sommario. Atti della real Camera.

(2) *Fol.* 81. *a t. num.* 4. nel sommario. Atti della real Camera.

[3] *Fol.* 82. *num.* 5. nel sommario. Atti della real Camera.

gnor D. Tiberio si sapeva ancora, che avesse avuta la nominazione del duca, nè si sarebbe saputo mai più, se egli non vi avesse a' 15. di aprile del seguente anno 1775., espressamente rinunziato, e rinunziato altresì ogni dritto, che poteva per essa averci forse acquistato [1].

La rinunzia di monsignore produsse questo effetto. Il duca opinò, che il diritto, che egli aveva trasferito a D. Tiberio, avesse con contrario passo fatto di nuovo ritorno a se, e che egli potesse quindi liberamente usarne: ed essendo così persuaso, a' 7. di giugno, cioè cinquanta giorni apresso alla rinunzia, nominò D. Francesco Ruffo [2]: ed ecco tre contendenti in giudizio, de' quali poi, avendo D. Domenico rinunziato [3], restarono il balio, e D.

[1] *Fol.* 30. *num.* 3. & *fol.* 83. *num.* 9. nel sommario. Atti della real Camera.

[2] *Fol.* 30. *num.* 4. Atti della real Camera.

(3) *Fol.* 82. *num.* 6. nel sommario. Atti della real Camera.

e D. Francesco solamente. Il balìo adunque, avendo nuovamente dimandate le bolle, la dimanda sua fu, agli 11. di luglio di quell' anno, rimessa, giusta lo stile, alla lingua italica (1). E poichè D. Francesco gli si oppose, volendolo escluder del tutto, e venne altresì in giudizio D. Luigi Ruffo Moncada, discendente da Carlo, a pretender la commenda, il gran Maestro, ed il venerabil consiglio, a' 30. di maggio del 1776., commisero questa causa a due cavalieri (2): i quali avendo ascoltati pienamente i contendenti, essaminate le scritture, e discusse con grandissima esattezza le ragioni loro, fecero relazione al venerabil consiglio, di cui quì diamo la somma.

Lo stato delle cose era questo. D. Luigi Ruffo Moncada non aveva diritto alla commenda

(1) *Fol.* 82. *a t. num.* 7. nel sommario. Atti della real Camera.

[2] *Fol.* 84. *a t. num.* 12. Atti della real Camera.

da . Egli , qual discendente di Carlo , era nella linea sostituita ; e quindi non poteva opporsi nè al baliò, nè a D. Francesco , i quali erano nella linea del fondatore stesso , che fu a quella di Carlo preferita. Conobbero perciò i commissarj, che D. Luigi non aveva ragion di stare in questo giudizio , e ridussero la controversia a' soli D. Fabrizio , e D. Francesco . Le circostanze di costoro erano le seguenti. Il baliò è discendente dal fondatore: ed in questa qualità va del pari con D. Francesco . Egli però ha di più , che è un grado più vicino al fondatore , che D. Francesco non è : ed in ciò il vince. Il baliò è capace di commende per le leggi dell' Ordine , e D. Francesco , non essendo cavalier professo, non lo è : ma il baliò manca di quella presentazione, di cui D. Francesco è provveduto . Da questa discussion di fatto passarono i commissarj a quella del diritto , e tennero . I. che lo essere più vicino al fondatore desse al baliò un diritto maggiore e superiore a quello di D. Francesco . II. che la idonei-

neità, giusta i statuti dell' Ordine, richiesta in coloro, che dovevano ottener la commenda, fosse condizione; ed operando le condizioni, che quando non sieno in tutte le parti loro adempiute, ostino assolutamente, e facciano un ostacolo insuperabile, conobbero, che D. Francesco, avendo a fronte il balìo, in cui era la condizion purificata, a niun partito del mondo potesse la commenda ottenere. III. che la mancanza della presentazion del duca non nuoceva al balìo, come la esistenza della medesima non giovava a D. Francesco. Non nuoceva la mancanza, perchè il balìo ed il duca sono egualmente padroni, ed ambedue hanno il loro diritto dal fondatore; e questa è la sola differenza, che si frappone fra loro, che l' uno ha l' attivo a presentare, l' altro il passivo ad aver la commenda. Quando l' uno non volesse usare di suo diritto, non potrebbe nè togliere, nè diminuire il diritto altrui. Il duca adunque, che non aveva usato dirittamente di sua facoltà, cioè non avevane usato secondo il precetto del fon-

fondatore, non aveva menomato il diritto e la ragion del balìo, il quale usando di sua ragione e della propria facoltà, non dipendente da opera del duca, ma trasfusagli dal fondatore, aveva dimandata la commenda. Non giovava la esistenza a D. Francesco per due ragioni: l'una era, che il duca aveva nominato monsignor D. Tiberio a capo a sei mesi, quando cioè era spirato il tempo a poterlo fare, da che regolandosi questi beni colle stesse leggi e regole, le quali son messe a' benefizj ecclesiastici, scaduto il quadrimestre, non poteva più il duca nominare; onde nulla essendo la nominazione e per questo, e perchè aveva nominata persona incapace, non poteva presentar la seconda volta: l' altra, che ostando a D. Francesco la mancanza della idoneità, secondo i statuti, voluta dal fondatore, la presentazion del duca non la trovava in lui, onde non poteva consistere in sua persona, e quindi questa presentazione non operava nè più nè meno, che se fatta non fosse. Queste furono quelle ragioni, onde i commissarj nel-

nella relazione foscritta a' 3. di aprile del 1777., diedero il loro voto a pro del baliò (1).

Propofta quefta relazione nel configlio ordinario, e minutamente difcufsa, e ponderata altresì ogni altra ragione de' contendenti, fu il dì 17. di aprile del 1777, decretato in quefte parole: *Eminentifs. & reverendifs. domin. magn. Magift. & venerabil. conf., partium juribus allegatis mature perpenfis, habitaque relatione commiffarior., cum fuffragiorum fcrutinio, commendam petitam s. Joannis de Melicucca venerando bajulivo fratri D. Fabritio Ruffo adjudicaverunt* (2). Di quefta fentenzia dolenti D. Luigi e D. Francefco, appellarono al fagro configlio compiuto. D. Luigi fece maggior opera di efcludere l' uno e l' altro de' competitori fuoi, cioè D.Francefco, come non

(1) *Fol.* 85. *num.* 13. *ad fol.* 87. nel fommario. Atti della real Camera.

(2) *Fol.* 87. *num.* 14. *& a t.* nel fommario. Atti della real Camera.

non professo, e mancante perciò de' requisiti voluti dal fondatore, ed il balìo, qual possessore di altre commende della Religione. D. Francesco per l'opposto fu tutto intento a rimuovere D. Luigi, come estraneo dalla linea de' primi chiamati, e messo nella linea sostituita, la quale, esistendo la prima, non aveva diritto niuno, e di escludere il balìo, come colui, che non aveva presentazione del duca, senza la quale, si mise egli a sostenere, che non poteva la commenda a niun partito del mondo conferirsi. Aggiunse di più, che i termini del quadrimestre, e le regole stabilite a' benefizj ecclesiastici, mal si adattavano alle commende, colle quali non avevano i benefizj nè medesimezza, nè vicinità di ragioni: e quindi presumeva, che tolti di mezzo questi termini, appariva chiara la ragion sua a preferenza di quella del balìo. Tutte queste cose furono la seconda volta con somma maturità, e con maggiore pienezza di voti, discusse e rigettate. Il sagro consiglio compiuto non poteva mutare il fat-

 to,

to, non alterare la natura de' beni, nè allontanarsi, in grazia di D. Francesco, da quelle leggi benefiziarie, colle quali le cause delle commende sono state in ogni tempo, ed in ogni luogo trattate, e colle quali la Religione si è con invariabile costanza ne' tempi preteriti governata, avendole adottate per sue leggi, e si governa al presente, ed alle quali tutti gli altri cavalieri son sottoposti: onde con sentenza de' 14. di giugno dello stesso anno 1777., escludendo D. Luigi, e D. Francesco, confermò l'antecedente sua decisione: *Eminentiss. & reverendiss. domin. magn. Magist., & ven. consil., partium juribus allegatis mature perpensis, memoratam sententiam cum suffrag. scrutin. confirmantes, bene fuisse judicatum, & male appellatum declaraverunt* (1). Ecco due sentenze uniformi componenti quel giudicato, che ha tanta forza, quanta una verità dimostrata possa averne. Ma

(1) *Fol.* 88. *& a t. num.* 15. nel sommario. Atti della real Camera.

Ma la natura dell'uomo, quando si lascia trarre da passione, non sente ragione: anzi giugne a volere, che il giusto sulla passion sua si modelli, e secondo essa si estimi. Quindi D. Francesco unito col duca appellarono alla Ruota romana, a cui esposero tutte quelle circostanze di fatto, e tutti que' motivi di diritto, che l'avvedutezza de' difensori loro dottissimi seppe escogitare. Allora fu, che si videro nuovamente proposti, e nella più solenne forma legale trattati i punti della qualità de' beni, delle leggi, con cui debbono misurarsi, e del quadrimestre: ed i difensori del duca e di D. Francesco tanto destri, quanto in questa materia valentissimi, fecero grande opera di scuotere il sistema ricevuto intorno alle commende, ed alle leggi, colle quali vanno regolate. Ma qual è poi quella eloquenza, e qual dottrina è da tanto, che possa mutare la natura delle cose ed il vero? Si può intorno ad un punto molto, e con molta dottrina dire: ma Carneade stesso non saprebbe fare,

che eſso foſse diverſo da quello, che è in realtà. La Ruota adunque con una ben dettagliata, minutamente ragionata, e ſenſatiſſima deciſione, nella quale tutti queſti punti, ed ogni parte della controverſia chiamò a rigidiſſimo eſſame, conchiuſe. I. le commende familiari de'cavalieri di Geruſalemme non con altre leggi eſsere ſtate in ogni tempo giudicate, nè con altre poterſi giudicare, ſe non ſe con quelle, colle quali i benefizj eccleſiaſtici ſi giudicano, della qual coſa adduſse tanto luminoſe ed innegabili pruove, quanto ſono i giudizj di gravi ſcrittori, la opinione, che ſe n' è comunemente avuta, e le deciſioni de' tribunali. II. aver luogo in eſse i termini del quadrimeſtre preſcritto a' padroni laici nel preſentare, la qual coſa, che non ammette dubbiezza, con molta dottrina e con molti eſempj confermò. III. dovere avere i preſentandi alla noſtra commenda la qualità della idoneità, ſecondo i ſtatuti, ſenza la quale non poſsono per niun modo ottenerla, e il dimoſtrò colla bolla. IV. la preſentazio-

ne

ne di D. Francesco , come caduta in persona incapace, niente operare . V. la non presentazione del balio, comecchè questi è discendente dal fondatore, e da lui chiamato e presentato, non nuocergli per niente. E quindi trovò sode , sensate , giuste le sentenze di Malta , e con solenne decisione de' 4. di maggio del 1778. , le confermò (1). Tre uniformi decisioni sono tre discussioni di fatto, e di diritto fatte da tre ceti di persone fornite di lumi , di probità , d' interezza, ed esercitate nella perizia di giudicare, che è il sommo grado della prudenza umana. E tutto ciò, che basta a convincere ognuno del torto manifestissimo , che egli si ha, non fu sufficiente a rimuovere il duca e D. Francesco dall' ostinato impegno, in cui erano entrati. Essi dimandarono, ed ottennero il richiamo della decisione di Roma . Ma come le materie

(1) *Fol.* 72. *ad* 75. . Atti della real Camera .

contenziose quanto più si dibattono, tanto si conoscon meglio, e tanto più false-ne palese il vero; così questa ultima discussione fece più chiara la ragione del balio, e più nettamente apparire la ingiusta contraddizion loro: onde a' 27. di novembre del 1778., fu confermata l'antecedente (1).

Non mancarono agli oppositori del balio ne' tribunali, nè la voglia di piatire. Essi, il duca cioè e D. Francesco presero consiglio di opporsi allo *exequatur*, che la real Camera di s. Chiara doveva dare alle bolle. Il duca adunque in grazia sua, ed egli sostenuto dal duca, posero nella curia reverenda del Cappellan maggiore quello impedimento, che diceli fra noi *empara*. Cominciò quindi in essa curia a disputarsi del valore di questa *empara*; e la curia nella relazion sua, soscritta a' 20. di mar-

(1) *Fol.* 76. & 77. Atti della real Camera.

marzo del corrente anno, ha portata opinione, che debbasi negare lo *exequatur*, e ritenersi le bolle, *come lesive del diritto del padronato* (1). Della quale relazione, e delle ragioni sue farem noi distinto dettaglio appresso.

Da ciò, che si è detto, di per se scorgesi, che la causa presente è posta nel vedere, se debba eseguirsi, ovveramente rigettarsi e riformarsi il sentimento della curia, cioè, se non ostante il sentimento contrario della curia, debba darsi lo *exequatur*. E come questa ricerca nasce dal discutersi le cagioni, per le quali suole negarsi l'*exequatur*, noi di esso e di queste cagioni in primo luogo tratteremo.

(1) *Fol.* 134. *ad* 141. Atti della real Camera.

CAPITOLO I.

Dello exequatur.

A Conoscersi, se lo *exequatur* alle bolle vada con giustizia conceduto ovvero negato, conviene discutere la materia, sulla quale si sono le bolle ottenute, per vedersi, se vi concorrano quelle tali circostanze, per le quali sole possa l' *exequatur* negarsi.

La materia dello *exequatur* appartiene al pubblico diritto della nazione. E come molte nazioni convengono in comuni massime intorno a questo punto, può ben dirsi, che questa materia sia quasi un diritto delle genti. Al sommo Moderator della Repubblica è dato, *videre, ne quid Respublica detrimenti patiatur*. Adunque alla somma Potestà appartiene d' impedire, che s' introduca nel suo Regno ogni novità, che offenda i suoi diritti, o che turbi la pubblica salvezza e tranquillità, o che rovesci le leggi, e le antiche consuetudini del popol suo. Quindi nasce quella somma vigi-

gilanza, e quella grandiſſima cura, che ogni Sovrano ſi dà di far eſattamente diſcutere qualunque carta foreſtiera veniſſe nel ſuo Regno. E quindi ancora deriva, eſſere comunemente ſtabilito, che quante volte diſcutendoſi la carta, che s'introduce, appare, che eſſa non apporti niuna delle cagioni dette di ſopra, le ſi deſse eſecuzione. Nelle Spagne, ſecondo che atteſta Diego Covarruvia, a queſto unicamente ſi mira, cioè a vedere, ſe le carte di Roma offendano i diritti della Sovranità, o il bene generale dello Stato: *ſic etiam in hiſce Regnis, multis in caſibus & negotiis, literæ apoſtolicæ, ante executionem earum, ad regia mittuntur auditoria & tribunalia. Idque fit ex regio decreto, ut illic examinentur, ne quid fiat & obtineatur, falſis precibus & importunis ſuggeſtionibus, a ſummo Pontifice, adverſus Regni Regumque Hyſpaniarum privilegia* (1). E Franceſco Salgado ne forma un trattato, ove rapportando le autorità di moltiſſimi ſcrittori, che ſono di queſto avviſo,

(1) *Pract. quæſt. cap.* XXXV. *num.* IV.

viso, conchiude così : *omnes casus, in quibus dari potest bullarum retentio in Senatu, uni tantum rationi nituntur, & unico fundamento justificantur, nempe præjudicio Reipublicae, ac damno publicae utilitatis* (1). Ed il dottissimo scrittore delle materie canoniche Bernardo Van-Espen con questa precisione il conferma : *si rite attendatur, quid Principes catholici in usu hujus placiti præ oculis habeant, apparebit, unicum hujus scopum esse, præcavere, ne quid aliunde in ditiones suas invehatur, quod Rempublicam sibi creditam in plura nonnunquam incommoda præcipitet* (2). Tale è la polizia degli altri Regni, e simile a questa fu sempre quella del nostro. In questi precisi termini il duca di Alcalà, che era Vicerè di Napoli, consigliò Filippo II. contra le pretensioni di Pio V., il quale, per mezzo del Cardinale

(1) *De supplic. ad SS. cap.XIII. p. I.*
(2) *De promulg. LL. eccl. part.II. cap. II. §. I.*

le Alessandrino suo legato, il fece pregare a togliere la necessità dello *exequatur* alle carte, che venivan di Roma, e queste sono le parole della consulta: *E' questa dunque preminenza regale di V. M. . . . . e fondata per antica consuetudine ed osservanza del Regno, ed è più che necessaria osservarsi, perchè non si venghi a pregiudicare la giurisdizione e preminenza di V.M.* (1). Conseguenze di ciò furono, che non furon ricevute le bolle *in cœna Domini*, e quella *de censibus* di Pio V., perchè considerate, come il dice il Chioccarelli, offensive de' diritti regali e della tranquillezza de' popoli (2). Quindi ancora fu negato lo *exequatur* al Concilio Trentino, nè poi fugli altrimenti conceduto, se non che nelle parti non offensive de' diritti re-

(1) *Chiocc. MS. giurisd. tit. IV. de reg. exequ.*

(2) *MS. giurisd. tit. de regio exequatur, & tit. de bulla in cœna Domini.*

regali (1). E di ciò ancora nacque, che riformato da Gregorio XIII. il calendario, non fu prima ricevuto, che si fosse attentamente discusso, se la riforma nuoceva a' supremi diritti del Re, o turbava il comune riposo, come appare dalle lettere scritte da Filippo II. a D. Giovanni de Zunica Vicerè di questo Regno (2). Essendo tale l'indole dello *exequatur*, esso, anzichè riguardare le controversie de' privati, volgesi interamente intorno alla causa pubblica: e quindi consegue, che non possa negarsi, quante volte alcuna di queste cagioni, di offesa cioè de' diritti del Re, di turbamento del pubblico riposo, o di aperta violenza fatta ad un cittadino, che alla real protezione appartiene, non vi concorra. Così hanno sempre pensato i nostri

(1) *Reg. Vill. MS. giurisd. de Conc. Trident. Chiocc. tom. XVII. tit. I.* L'autore della storia civile *lib. XXXIII. cap. III. §. I.*

(2) *Chiocc. de reg. exeq.*

ſtri maggiori, ed in queſto modo hanno coſtantemente praticato: e tale, e non altra fu la comune ſapienza delle più colte nazioni. E di ciò provveniva, che nelle diſpute di puro intereſſe privato, non ſi foſſe andata mai eſſaminando la giuſtizia o la ingiuſtizia delle deciſioni. La qual coſa è tanto vera, e così uniforme all'indole dello *exequatur*, che il Salgado non dubitò di affermare, che lo *exequatur* non poteſſe negarſi nemmeno nel caſo, in cui le bolle foſſero ſtate ſurrettiziamente ottenute. Scrive egli: *quibus tamen, & aliis non obſtantibus, firmiter tenendum eſt, & nervoſe defendendum, ſimplicem ſubreptionem literarum apoſtolicarum nullatenus eſſe fundamentum habile ad earumdem retentionem in Senatu diſcernendam, nec etiam diſponendam, niſi concurrat, aut inde inferatur damnum publicæ utilitatis, & aliqua ex cauſis relatis ſuperius cap. III., & ſequentibus, ex quibus inferri poſſit turbatio Reipublicæ ſpiritualis, eccleſiaſticæ, aut temporalis, quo ſolo unico fundamento hæc retentionis cognitio & facultas defertur Principi, ſupremo*

Ec-

Ecclesiæ , *&* *Regni protectori* (1). Ma quello , che dee fare peso grandissimo è , che il Van-Espen anche egli porta questo sentimento , dicendo : *si vero agatur de simplici subreptione vel obreptione* , *quæ dumtaxat jus privatorum concernit* , *ita ut executio rescripti sive provisionis nullatenus offendere possit jura publica* , *nec ejus occasione timenda sit Reipublicæ* , *aut Ecclesiæ turbatio* , *retentioni bullæ sive rescripti locus nequaquam erit* (1) .

Da quanto si è ragionato finora intorno alla introduzione , ed all' uso dello *exequatur* , evidentemente discende , che qualunque carta forestiera , colla quale niun danno a' sagri diritti del Re , nè al pubblico bene si arrechi, niuna manifesta violenza o oppressione a' privati si faccia , debba avere la sua esecuzione . E quando queste cose stien così, come diciam noi , la nó-

(1) *De supplic.ad SS.part.I.cap.VIII.n.X.*

(1) *De promulg. LL. eccles. par. II. cap. II. §. III.*

nostra causa è bella e decisa. Questa, di cui ora si quistiona, è causa tra privati, e di puro interesse privato si tratta, la qual cosa è bastante ad escludere ogni lontano sospetto, che possano esserne lesi i diritti del Re, o che possa derivarne danno o turbamento niuno al pubblico bene e tranquillezza. E' una causa nata l' anno 1774., agitata in Malta due volte, e due volte in Roma per il corso di quattro anni con quattro solennissimi giudizj, ne'quali sono stati intesi pienamente tutti i contendenti, e tutte le ragioni allegate da' difensori loro, maturamente discusse, e questo esclude ogni sospetto di oppressione o di violenza, tranne se si volesse chiamar violenza quello andare a succumbere in giudizio: idea falsissima, la quale niuna decisione escluderebbe. E' un dilemma, alla cui forza non che la ragione ubbidisce, ma la pervicacia stessa non sa resistere. O non ci deve esser sentenza, che possa dirsi giusta, nè decreto, che meriti esecuzione, nè causa, che vegga mai fine; la qual cosa sovverte da' fonda-

da-

damenti lo ſtato civile: ovvero ſi dee dire, che quattro diſcuſſioni di una cauſa fatte da quattro ceti di perſone ſavie, probe, diligenti, di due diverſi e lontaniſſimi paeſi, contengano in ſe verità, giuſtizia, religione. Poſte le quali coſe, è chiaro, che non poſſa nè debba in niun modo negarſi l'*exequatur* alle bolle. Ma poichè la curia reverenda è entrata nellò eſsame della giuſtizia delle deciſioni, ed ha creduto di trovare ragione alla opinion ſua in alcune parole della bolla, la ſerie delle coſe ci chiama a dovere primieramente diſcutere la bolla, e trarne il vero ſentimento: indi paſsare a vedere, ſe la interpetrazione, che la curia le ha data, ſia contenuta nelle parole e nel ſentimento del fondatore, e ne naſca come da ſe, e ſenza sforzo niuno, che quando così non foſse, non avrebbe niun ſoſtegno, a cui attenerſi: ed in ultimo luogo ſaranno meſſe ad eſame le altre baſi della relazione della curia.

CA-

CAPITOLO II.

Della bolla.

NEceſſaria coſa è, avanti che a ragionare della bolla ſi venga, che vada premeſſa l' idea delle circoſtanze della famiglia del fondatore nel tempo, in cui la commenda fondò. Ed eſſe erano tali. Di Carlo Ruffo erano nati più figli. Franceſco come il primo di eſſi era ſucceduto nel ducato di Bagnara: e dal ſecondogenito era nata la caſa de' Ruffo, che della ſcaletta ſi dicono. Le quali due famiglie avevan tanta vicinità di ſangue, quanta è quella, che è poſta fra due fratelli. Vengaſi ora alla bolla, in cui di amendue queſte famiglie ragionaſi. La bolla di Urbano VIII. contiene due parti, nelle quali per chiarezza maggiore del noſtro ſermone ſarà anche da noi diſtinta. L' una è impiegata a fondare la commenda, ed a proccurare a Fabrizio, per lo mezzo della diſpenſa, quella idoneità ad otte-

nerla, la quale, giusta le leggi dell' Ordine, nella sua persona non era: l' altra è tutta quanta occupata a dare delle leggi, secondo le quali la commenda andar dovesse in futuro. La prima parte non tocca direttamente il caso nostro: ma potendo somministrarci alcuni lumi opportunissimi, intorno ad essa tanto solamente diremo, quanto parrà, che la causa nostro richiegga, che se ne dica. Francesco solennemente protestò, che egli non altrimenti intendeva fondare la commenda, se non se con certe leggi e con espresse e spezialissime condizioni e riserbe, *sub conditionibus & reservationibus infrascriptis* (1). Queste condizioni adunque, a cui egli sottopose la commenda, e queste riserbe sono parti essenziali della fondazione, e sono delle leggi sì fatte, che non si possono in niun modo e per niuna cagione trasandare, senza che la commenda,

(1) *Fol.* 33. *lit. D.* Atti della real Camera.

da, la quale fu di esse è impiantata, vada alla sua distruzione. Ma quali sono esse queste condizioni e queste riserbe? Francesco volle primieramente, che di questa commenda fosse investito il suo dilettissimo figliuolo Fabrizio. Ma Fabrizio non era cavalier professo, non aveva nè fatte le carovane, nè la residenza in convento per lo tempo richiesto, nè aveva di tutti quegli altri requisiti, i quali, giusta i statuti dell' Ordine, fanno nascere e compiono ne' cavalieri quell' attitudine ovvero idoneità, senza di cui non può commenda in alcuna persona consistere. Quindi perchè la intenzion di Francesco si fosse potuta perdurre ad effetto, era mestieri, che questa mancanza d' idoneità si fosse per altro modo supplita. Ed ecco che egli ne impetrò la dispensa dal Papa: *eidem Fabritio, licet professionem per fratres milites prædictos emitti consuetam, non dum emiserit, nec residentiam conventualem, nec caravanas, neque alia a statutis seu stabilimentis ac ordinibus capitularibus ejusdem hospitalis, au-*

 cto-

ctoritate apostolica confirmatis , ad id requisita , minusque probationes suæ nobilitatis, quas tamen subinde facere omnino teneatur , fecerit & adimpleverit , primodictam præceptoriam . . . . concedimus & assignamus (1). Le quali parole danno a divedere , quali quelle cose sieno , le quali operano, che alcuno di laico, che egli è , nella Religione di s. Giovanni sia incorporato , e quella abilità acquisti , fornito della quale possa alcuna commenda ottenere: e dimostrano altresì, che Fabrizio di questa necessità fu tratto fuori in virtù di spezial grazia e dispensa , la quale non però più che per lo spazio di un anno solo non gli valeva, entro il corso del quale egli era in obbligo di divenire individuo di quel corpo, di ridursi in convento , e di adempiere indi a tutte quelle cose , che abile alla commenda rendevanlo: *ipsique Fabritio tempus unius anni,*

(1) *Fol.* 34. *a t. lit. F.* Atti della real Camera .

ni, *ab adeptione possessionis bonorum*, *ut prædicitur* , *facienda* , *computandum* , *ad conferendum se ad conventum prædictum*, *pro adimplendis servitiis*, *ad quæ dicto hospitali*, *juxta statuta ac stabilimenta & ordinationes capitulares prædictas*, *obligatus existit*, *concedimus & assignamus* [1]. Effetto adunque della sola dispensa fu quello essersi data la commenda a colui, a cui le leggi facevano resistenza: e la dispensa, in grazia della fondazione e della generosità di Francesco, fu conceduta, poichè non sarebbesi egli recato senza ciò a fondar la commenda. Ora se quello che a Fabrizio fu, chiedendolo il fondator, conceduto, possa come in conseguenza di esempio concedersi ad altri, ed in casi ed in condizioni diverse, verrà acconcio appresso di scrutinare.

L'altra parte della bolla fu, secondo che dicemmo, impiegata a stabilire il padro-

(1) *Fol.* 36. *lit. G.* Atti della real Camera.

nato in futuro, che è la presente nostra ispezione. E per poter noi distintamente ascoltare tutta la forza e la pienezza della voce di Francesco, distingueremo il padronato nello attivo e nel passivo, ed udiremo partitamente quali sieno i precetti, che egli dà, in quali termini ed in quali confini restringa la facoltà de' primogeniti, e con quali moderazioni ne prescriva l'uso, e che è quello, che ne' secondogeniti esigga. E siccome egli parla prima a' primi, poi a' secondi, noi il seguiremo. Ecco le voci e la orazione, che egli usa nello stabilire nella persona de' primogeniti il padronato attivo, cioè la facoltà di presentare: *insuper Francisco fundatori prædicto, quamdiu vixerit, & post ejus obitum, ejus descendentibus ex linea masculina: illisque deficientibus, aliis descendentibus ex linea masculina quondam ducis Caroli genitoris ipsius Francisci fundatoris in infinitum, jus patronatus & præsentandi personam sibi bene visam, capacem tamen juxta statuta seu stabilimenta ac ordinationes prædictas, ad primo dictam præ-*

ce-

ceptoriam, *per præsentes erectam & institutam*, *quoties illam*, *excepta hac prima vice ab illius primæva erectione*, *deinceps quocumque modo . . . . vacare contingerit* (1). A questo luogo va congiunto l'altro, che allo stesso padronato attivo è pertenente, e con esso fa unità di sentimento: *& in præsentando semper præferantur descendentes ex linea masculina dicti Francisci fundatoris*: *illisque dumtaxat deficientibus*, *jus præsentandi hujusmodi spectet ad alios ex linea masculina dicti Caroli*: *ipsaque præsentatio ab uno tantum ex descendentibus prædictis*, *servato ordine primogenituræ*, *ab eodem Francisco ordinatæ seu ordinandæ*, *fieri debeat* (2). Niuna disputa accade fare intorno al sentimento di queste parole, le quali chiare essendo, disputa non ammettono. Francesco dice a' primogeniti

C 4 di-

(1) *Fol.* 36. *a t. lit. A.* Atti della real Camera.

(2) *Fol.* 37. *lit. C.* Atti delle real Camera.

discendenti da se, che presentino: ed estinguendosi la sua linea, lascia la prerogativa di presentare a' primogeniti discendenti da Carlo. Ed ecco che egli trasferisce loro questo diritto, che nasce interamente dalla volontà sua, e del quale essi possono in quella sola maniera, ed in quella o estensione o restrizione usare, che egli concede loro. Ma a qual condizione egli concede loro di usarne? Presentando *personam sibi bene visam, capacem tamen juxta statuta.* Dunque essi possono presentare quella persona, che gli piaccia più, purchè non però sia capace di aver commenda. Quindi è, non essere dato a' primogeniti di eleggere qualunque persona gli vada a sangue, se non è capace, quando altra capace vi abbia. Qual' è adunque il diritto de' primogeniti, se questa arbitraria elezione non è? Chi dice elezione, dice di necessità due persone almeno. Di ciò deriva, che se gl' idonei sien due, ed amendue capaci, possa bene scegliere il primogenito. Ma se lo idoneo fosse uno, la facoltà della elezione non avrebbe soggetto, su cui potersi eser-

ſi eſercitare, e quello uno dovrebbe eſ-
ſere neceſſariamente preſentato. Ora quì
è da dire, che tanto vale eſſere una per-
ſona tra coloro, che debbono eſſere pre-
ſentati, quanto eſſervene delle molte, ma
una capace, conciosiacoſachè non poten-
do lo elettore eleggere perſona, che capa-
ce non ſia, la coſa torna allo ſteſſo. Nè
ſon da ſeparare le parole, che il fondator
congiunſe dicendo, elegga il primo colui
che vuole, ma lo elegga capace, poichè
eſſe ſono così fattamente commeſſe e con-
neſſe inſieme, che formano unità di ſen-
timento, il quale ſenza turbare brutta-
mente la ſcritrura, e fare come in bra-
ni il ſentimento, ed introdurvi un gua-
ſto ed un vizio, dividere non ſi può. Ma
per meglio eſporre queſta coſa alla con-
ſiderazione altrui, dividianlo, e veggia-
mo, ſe eſſo queſta diviſion comporti, e
che ſeguane. Queſto ſentimento diviſo che
ſia, ſuona così. Abbia il primo una ele-
zion libera, che poſſa cadere in qualun-
que perſona gli piaccia. Che faraſſi poi
della condizione della capacità? Lo elег-
ger

ger chi si vuole; quando prendasi isolato, porta necessariamente seco la libertà di eleggere o l' idoneo o il non idoneo. La condizione della capacità esclude onninamente il non idoneo. Dunque queste parti di una continua orazione si contrariano e si distruggono: e contrarietà e distruzione di sentimenti e di espressioni non sono da mettere insieme, come quelle, che tolgon via la totalità del sentimento, ed annientano la fondazione. Per le quali assurdità gravissime derivanti dal disparare le parole, segue, che esse debbano prendersi unite, e tali quali sono: e così prendendole, sia netto e semplice il sentimento prescrivente la elezione, ma fra persone capaci.

Veggiamo ora il padronato passivo, cioè chi eran coloro, che formarono l' oggetto delle cure del fondatore, a cui unico riguardo egli la commenda fondò; che è quello che richiedette in essi, e qual diritto diede loro: *ita tamen, quod descendentes masculi legitimi & naturales ex linea masculina dicti Francisci fundatoris, quamdiu exti-*

sisterint; illisque deficientibus, alii ex linea masculina dicti Caroli, etiam si infantes seu ætate minores fuerint, præferri debeant in assequutione predictæ præceptoriæ seu commendæ, ceteris etiam capacibus (1).

La volontà di Francesco, che vedesi quasi per mettà nelle parole adoperate in fondando il padronato attivo, diviene compiuta in queste, che egli usò nel passivo. Mettianle perciò insieme, e veggianne la unità. Egli mise per prima ed essenzial legge di sua fondazione la idoneità di coloro, che dovevano aver la commenda, e questa legge tutte e due le linee comprendeva. La qual legge avvertendo egli con quella prudenza, con cui dee vuom saggio le cose future antivedere, che potevano darsi delle circostanze, alle quali non sarebbe stata adattabile, e che avrebbero messa la commenda fuori di sua famiglia, e di quella di Carlo eziandío, quante volte fosse avvenuto, che nè nell' una nè nell'

(1) *Fol.* 36. *at. lit. B.* Atti della real Camera.

nell' altra si fossero trovati degli abili, egli, che questo fare uscire la commenda della famiglia non voleva, provvide a questo caso nel modo, che ora diremo. Preferì i discendenti di sua linea capaci a' discendenti capaci della linea di Carlo. Ma se avvenisse, che nella linea sua non esistessero de' capaci, e fossero solamente degli infanti e de' minori, i quali incapaci sono, non già per volontà e colpa loro, ma per impedimento della età e de' statuti, e nella linea di Carlo si trovassero de' capaci, volle che gli incapaci di sua discendenza eletti fossero a preferenza de' capaci di Carlo, e che quelli onninamente ad esclusion di questi ottenessero la commenda, *præferri debeant*. E se nella sua linea niun secondogenito nè capace nè incapace esistesse, e la linea di Carlo abbondasse di persone, che quali infanti e minori fossero incapaci, prescrisse dovere questi discendenti di Carlo, tutto che incapaci, essere del tutto preferiti a' cavalieri estranei della famiglia capaci, che eran coloro, i quali aveva in ultimo luogo chiamati. Dalle quali cose tut-

tutte ecco come cogliesi il pieno sentimento del fondatore. Il primogenito di mia linea elegga chi gli piace, purchè elegga persona capace di mia discendenza. Se nella discendenza mia questo capace non fosse, elegga lo infante o minore, che esiste in essa, a preferenza del capace della linea sostituita. E con egual ragione elegga poi l' incapace della linea sostituita, quando il capace manchi, a preferenza del capace estraneo.

In queste parole son contenuti e decisi più casi, l' uno diverso dall' altro. E poichè la nostra disputa è tra' discendenti del fondatore, cioè tralle persone della prima linea, son da vedere i casi in questa linea preveduti. Il primo adunque è, se vi sieno più cavalieri idonei. Ecco che il duca più ampiamente esercitare la facoltà della elezione datagli. Preferirà l' uno all' altro a piacimento suo, purchè non oltrepassi le persone de' chiamati, cioè le persone abili. Ed in questo caso noi non siamo, non avendo infra degli abili eletto il duca. L' altro è, se niuno fosse capace

per

per lo impedimento legale della infanzia o della minorità. Ed in questo altro caso, al quale nemmeno siamo, anche ha la scelta il duca. Dunque sempre che le persone abbiano condizioni o qualità eguali, il duca infra gli eguali elegge. Il caso, nel quale ci troviamo, è questo. Esistono nella famiglia del fondatore due persone, il balío e D. Francesco, cioè il capace e lo incapace. Può eleggere il duca lo incapace a preferenza del capace, ed eleggendolo, la elezion sua che opera? Questo è il caso, che dee decidersi, il quale dà quello, che ha il fondatore apertamente statuito, sembra a noi potersi diritta e facilmente decidersi: ed ecco come. Il fondator vuole il capace, e questo sol chiama. L' ammissione dello incapace è eccezione della regola: eccezione diretta a far rimanere la commenda nella discendenza: eccezione necessaria ad escludere i sostituiti. Il balìo è capace. Dunque è chiamato dal fondatore. D. Francesco non ha la idoneità. Dunque non può concorrere alla commenda. Il duca ha la facoltà di

pre-

presentare, ma con questa facoltà sua va del pari questa condizione e moderazione restrittiva e tassativa, cioè che la elezione debba cadere in persona idonea. Quando tale e non altro sia lo stabilimento preciso del fondatore, ed avvenga che persona incapace dal duca si presenti, non è ella giusta la conseguenza, che la presentazion sua non produca effetto niuno, ed abbiasi nè più nè meno, che se fatta non fosse? Per niun altro diritto può agire il duca, e può la presentazion fare, se non per questo, che così ha voluto il fondadatore. Ora in qual giurisprudenza regge, che colui, che usa di un diritto trasmessoli dalla libertà altrui, possa nel punto medesimo che ne usa, operare contra la volontà di colui, che glie lo ha trasferito? Della qual cosa è tale e tanta la chiarezza, che essa forma necessità di convizione sullo spirito di colui che la riguarda, in tanto che il vince, gli fa forza, e togliendoli l'arbitrio di opinare, riducelo in una servitù, il cui giogo, senza rinunziare alla forza della evidenza, non può on-

onninamente ſcuoterſi . Ma poichè la curia reverenda, volendo sfuggire la diſpiacente conſeguenza di dovere eſcludere D. Franceſco, ſi è tratta fuori di queſte anguſtie, ed ha interpetrata la bolla in ſentimento del tutto diverſo da queſto , che abbiamo noi additato, veggiamo, ſe eſſa ha indovinato quello , che il fondator volle e preſcriſſe. A fare la qual coſa ſarà meſtieri di eſaminare, ſe la interpetrazion della curia , e tutto quello che eſſa adduce , ſia nella bolla : e quindi converrà di più ragionare delle leggi dal fondator date , della eſtenſion loro , e delle parole della bolla, che conſervano il depoſito della ſua volontà .

La curia reverenda ha opinato, che la condizione della capacità o idoneita richieſta dal fondatore in coloro , che debbano ottenere la commenda, abbia luogo nelle ſole perſone ſtranie, eſcluſi tutti quelli, che ſono della famiglia di eſſo fondatore . Ma onde ha tratta queſta opinion ſua la curia? Il dice eſſa ſteſſa in queſte parole: *in quanto al punto della capacità, è molto vero,*

ro, che nella legge di fondazione si contiene, che li discendenti del fondatore avessero il dritto di presentare personam sibi benevisam, capacem tamen juxta statuta seu stabilimenta ac ordinationes prædictas. Ma questa condizione non si deve riferire, se non alle persone estranee, che si fossero presentate dal patrono, qualora tra li discendenti del fondatore non vi fossero stati individui, alli quali si avesse potuto dare la commenda. E questo è chiaro da quel che nella stessa legge di fondazione sussiegue : ita tamen, quod descendentes masculi legitimi & naturales ex linea masculina dicti Francisci fundatoris, quamdiu extiterint : illisque deficientibus, alii ex linea masculina dicti Caroli, etiam si infantes seu ætate minores fuerint, præferri debeant, in assequutione prædictæ perceptoriæ seu commendæ, ceteris etiam capacibus (1). Chiara cosa è, secondo la opinion della curia, che avendo il fondatore ammessi alla commenda gl' infan-

(1) *Fol.* 135. Atti della real Camera.

ti ed i minori di ſua famiglia , cioè gl' incapaci , abbia ſolamente ne' ſtrani la capacità ricercata. Ma queſto avere ammeſſi gl' infanti e minori importa tanto , quanto la curia dice, ovveramente tutto altro dinota, e quel ſentimento contiene, che abbiamo noi propoſto, il quale a quello della curia è diametralmente contrario ? Queſta diſputa di oppoſta interpetrazione da cui ſia con più certezza deciſa , che dal fondatore medeſimo? Cicerone è di avviſo, ogni interpetrazione , che altri faccia del ſentimento di alcuno ſcrittore , dover cedere in certezza ed in autorità alla teſtimonianza, che ne rendano le ſue proprie parole (1), nelle quali egli trova una compiuta immagine , e l' intiero e vivo ritratto della ſua volontà (2). A queſto inſegnamento un giureconſulto direbbe , *quod puto verum* . E chi meglio e più piena e chiaramente di quel-

(1) *De. invent. lib. I. cap. XXXIX.*
(2) *De invent. lib. II. cap. XXXXIV.*

quello, che l' autore della ſcrittura poſſa fare, può atteſtare altrui ciò, che gli ſi volgeva per la mente, ed eragli preſente all' animo? Le parole della bolla quindi diffiniranno, qual delle due interpetrazioni ſia la vera: e vera quella è da dirſi che ſia, la quale ridurrà il ſentimento a ragionevolezza, conſerverà la totalità del ſentimento, e ſu di eſſo modellerà le particolari dubbiezze o oſcurità, ſerberà naturalezza, non farà violenza a' ſignificati delle voci, le quali laſcerà nella ſemplicità di loro giacitura. Nè ſi dica, non poterſi le parole della bolla prendere per parole del fondatore, conciofiacoſachè contenendo la bolla un riaſſunto della ſupplica porta al Papa da Franceſco, anzi niun altra coſa eſſendo, ſe non ſe una traslazione in latino di ſua dimanda, viene eſſa bolla ad eſſere il depoſito, in cui la ſua volontà è conſervata. A ciò ſi arroge, che avendo Franceſco accettata quella bolla per ſua, e valuto eſſendoſene, niuno negherà, aver lui ricevuta come ſua ogni eſpreſſione, che in eſſa contienſi, in tanto,

che quelle che nella bolla ſono , proprie parole di eſso Franceſco ſien da reputare. Franceſco adunque, ſecondo che dicemmo, diede a' primogeniti la facoltà di preſentare *perſonam ſibi bene viſam , capacem tamen juxta ſtatuta* . Fermianci in queſte parole , che formano gran parte della preſente controverſia. Se interpretiamo *perſonam bene viſam* per quella perſona, che gli parrà bene di eleggere, la quale è la interpetrazione più favorevole al duca, comecchè queſte parole non poſsano andare diſgiunte dalla condizione immediatamente ſeguente, *capacem tamen* , il ſentimento loro ſarà queſto, cioè il primogenito elegga chi vuole, ma nell' ordine de' capaci. E tale e non altro , a riguardar bene queſto affare, e a volgerlo per tutt' i lati, è pare, che ſia. Ora ſe il primogenito , eleggendo, non può oltrepaſsare la qualità di capace, infra i capaci ſoli potrà eleggere la perſona, che più gli piaccia ; la qual coſa torna a queſto, che la elezion ſua dovrà onninamente in perſona capace cadere. Sebbene quella *perſona bene viſa*, alla quale

le si è appiccata la idea di una elezione a talento, potrebbe, anzichè un piacimento, in cui non si serbino le misure de' meriti, dinotare tutt'altro, e dinotandolo, diverebbe più diritto e ragionevole il precetto del fondatore. Se la legge della idoneità è data generalmente a tutti, saranne la conseguenza, infra gl'idonei solamente potersi la elezion fare, nè quali perciò verificare dovrassi il *bene visa*. E tra più idonei, quando si allontani quello arbitrio, che non sente ragione, e la elezione alla ragione si assoggetti, allora la persona, che dovrà essere eletta, sarà colei, nella quale maggior merito sia, in premio del quale la commenda vada data. Ecco come quella sarà la persona *bene visa*, il merito della quale determinerà alla scelta lo elettore. E se la natural giustizia esigge, che i premj a coloro sien dati, i quali colla virtù loro gli hanno meritati, il precetto del fondatore inteso a questo modo, sarebbe uniforme a giustizia, sarebbe di grandissimo stimolo agli altri di acquistare onori, che fu certamente il fine

 del

del fondatore, come egli apertamente il disse, *pro majori familiæ suæ decoro & ornamento* (1), e non vedrassi preferito o l'immeritevole al meritevole, o il meno al più, che gli animi sensibili rivolta. Nel qual sentimento quella gravità e serietà veggiamo, di cui avea Francesco il petto pieno.

Qualunque di questi due sentimenti più convenga alle parole, in ciascuno di loro si verifica, niun altra persona potersi eleggere, se non quella, in cui sia la idoneità, che i statuti richieggono. La qual cosa, anzi che ripugnare, va di accordo coll' altro luogo della bolla, che ha la curia interpetrato: ed eccone la dimostrazione. Quando a questa legge niuna moderazione e niuna restrizione od eccezion fatta si fosse, ed essa fosse corsa così generalmente concepita, come è, sarebbene derivato, che avvenendo il caso di manca-

re

(1) *Fol.* 33. *in pr.* Atti della real Camera.

re la idoneità nella linea del fondatore, e di trovarsi in quella di Carlo, la commenda, lasciando le persone della prima linea, a riguardo delle quali era stata principalmente fondata, sarebbe ita a que' della linea sostituita, inverso de' quali era minore l' affezione e più debole la propensione del fondatore: e sarebbene derivato altresì, che non trovando la commenda in quelli, che sono *de nomine* del fondatore, chi avessela, per mancanza de' requisiti, tenuta seco, si fosse mossa verso de' stranj. Egli adunque quella stessa passione nudrendo in seno, che sogliono generalmente gli uomini avere, *de nomine suo exire nolebat* la commenda, ed a questo poter essa uscire, diede questo provvedimento. Disse dunque: il voler mio espresso è, che i discendenti miei sieno a' discendenti di Carlo preferiti, la qual prelazione non che i capaci di mia linea, ma debbano averla eziandio gl' incapaci su de' capaci della discendenza di Carlo, e gl' incapaci poi di Carlo su de' capaci estranei. Tale fu la eccezione giu-

 di-

dizioſamente appoſta a moderare la generalità del precetto . Ora quì è da por mente , che la preciſione delle eſpreſſioni del fondatore non comporta , che dirſi poſſa , aver lui preferiti gl' incapaci come incapaci , ma sì bene gl' infanti ed i minorenni , le quali coſe aſsai diverſe ſono , conciofiacoſachè quantunque queſti incapaci fieno , la incapacità loro non però non da arbitrio o volontà , ma naſca dal naturale impedimento della mancanza della età neceſsariamente richieſta ad acquiſtare la capacità , dovecchè ne' maggiori di età , ma incapaci , lo impedimento è interamente da volontà dependente . E colui , che alla età ſtabilita giugnendo , della capacità non ſi provvede , moſtra non ſolo di non curarla , ma di avere l' animo alieno da queſta carriera . La qual coſa come potrebbe produrre lo effetto , che la commenda ſi deſse a colui , l' animo del quale non ſi era per lo addietro diſpoſto a meritarla , a colui togliendoſi , che meritata l' aveva ? Sarebbe queſto il premio della non-

noncuranza, e del disprezzo del precetto? Queste cose, che valgono qualche prezzo, non sono da lasciare senza dar loro quella giusta estimazione, che l'è dovuta. Ed al nostro discorso tornando, diciamo, l'ordine di successione alla commenda dal fondator dato a' discendenti, essere questo. Coloro, e' dice, che discenderanno da me, sieno sempre ed in ogni caso preferiti a' discendenti di Carlo, e lo sieno tutto che fossero infanti, e minori: e que', che nasceranno di Carlo, escludano egualmente i strani. Eccezione adunque fu questa, che Francesco fece, e la natura delle eccezioni è quella di confermare la regola in contrario. La regola quindi da serbarsi era quella della capacità, e la eccezione fu quella dell'ammissione degl'incapaci in quelle tali circostanze. E come la eccezione in grazia della famiglia del fondatore fu fatta, evidente cosa è, che la regola la famiglia sua comprendeva. Non è diritta perciò la conseguenza tratta dalla curia, che caccia via la regola dalla famiglia, e manda-

dala a trovar luogo fra' ſtrani. Pare quindi dimoſtrato, ſtar ſalda la interpretrazione noſtra, e quadrare per ogni banda col ſentimento e colle parole del fondatore, e ripugnar quella della curia. Aggiungaſi, che la interpetrazion della curia porta ſeco queſto altro ſconcio, che perchè ſuſſiſta, le parole contenenti la condizione della capacità meſſe dal fondatore colà; ove ſtabilì il padronato attivo, che è il luogo proprio, che le riceve, debbano di quel luogo ſvellerſi, e farſi lungo tratto andare percorrendo, ed indi locarſi molto più giù, ove cioè parlaſi del padronato paſſivo, il qual luogo le rigetta; come che non vi ſappiano ſtare adatte, e facciano, più che diſordine, moſtruoſità ſomma: la qual coſa è argomento baſtante a dimoſtrare, che non debbano traslatarſi, poichè quando ciò foſſe lecito fare, troverebbeſi in ogni ſcrittura il contrario di quello, che eſſa dice. Le quali coſe tutte hanno tanto potere ſullo ſpirito noſtro, che ci mettono come nelle anguſtie di dover dire, che avendo il fon-

fondatore generalmente ſtatuito, colui potere la commenda ottenere, che ne foſſe capace, lo aggiugnervi, e ſievi egualmente ammeſſo lo incapace; tranne i caſi preveduti, non ſolo non ſia interpetrazione, ma ſupplimento; ma è anzi ſupplir quello, che alla chiara condizione ripugna. Ed eſſendo queſta la perpetua legge de' contrarj, che l'uno ſolo ſtar poſſa, derivane, che avendolo il fondatore voluto idoneo, reſti il non idoneo, che concorre con eſſo, per chiara voce del ſuo volere, allontanato ed eſcluſo.

In queſto luogo andrà opportunamente riſpoſto allo argomento, che traeſi in favor di D. Franceſco dal fatto del fondatore. Ragionaſi adunque, che il fondatore ammiſe alla commenda Fabrizio, il quale mancava della idoneità. Facendo come una regola lo eſſemplo ſuo, potrebbe eſservi ammeſso D. Franceſco. Al qual dire riſpondiamo così. Gli eſempli non portan ſeco neceſſità di conſeguenza, nè il favor fatto a perſona certa oltrepaſsa la perſo-

na

na (1). Ma pure gli esempli, quando tutte le altre circostanze vadan del pari, e niuna legge vi abbia, che faccia loro resistenza, non sono un nonnulla. E' da vedere perciò, se le circostanze di Fabrizio corrispondano per ogni lato a quelle, che accompagnano D. Francesco, e se quella identità sievi, onde al caso nostro possa trarsi lo esemplo. Fabrizio era figliuol di Francesco, e figliuolo dilettissimo, dovecchè D. Francesco è per grandissima distanza lontano da lui. Grandissima disparità è questa, la qual toglie onninamente lo adattamento dello essemplo. Sa ognuno, cui la voce del cuore umano non sia ignota, quanto più intenso e più grande sia l'amore, che il padre ha per i suoi proprj figliuoli, che quello, che egli possa avere per la più tarda posterità sua, non sia. E di questa maggiore intensità ed estensione di amore somministra delle convincentissime pruove la natura, che a chia-

(1) *L. I. §. II. D. de constit. Princip.*

a chiara voce il dice ad ognuno, e le leggi romane ancora, la pianta delle quali è la natura (1). In esse adunque il figliuolo è riputato tale, quale realmente è, cioè parte del padre (2). Quindi il primo grado di amore, qual è quello del padre verso del figliuol suo, è il massimo e veementissimo, il quale poi quanto più si dilata e si dilunga, altrettanto va perdendo di energia o d'intensità, non altimenti che accade in ogni moto fisico, che va scemando di forza a proporzione che si allontana dal centro. La qual cosa opera, che essendo in queste due persone diversi i gradi dello amore e della tenerezza del fondatore, il più ed il meno quella disparità produce, che lo esemplo non vi si possa adattare. Fabrizio era incapace di commende, ma la incapacità sua nasceva da ostacolo naturale della piccola età: D. Fran-

(1) *L. 6. D. de J. & J.*
(2) *L. 11. D. de liber. & posth.*

Francesco è incapace, ma lo è per volontà. Abbiamo indicato di sopra, che la volontaria incapacità, oltre all' ostacolo, contiene nel suo essere una certa noncuranza e disprezzo delle leggi del fondatore: noncuranza sufficiente non che ad impedire l' ammissione di alcuno, ma a rimuoverlo anche dopo di essere stato ammesso. Fabrizio non aveva niun altro fratello capace, che avesse potuto lasciar libera la determinazion del padre: D. Francesco concorre col balìo, che è capace. Manca quindi interamente quella identità di circostanze, che potrebbero indurre la imitazion dello esemplo. Ma anche quando questa disuguaglianza non vi fosse, e tutte le cose fossero eguali, niente opererebbe lo esemplo nel caso nostro, il quale essendo, secondo veduto abbiamo, dal fondator deciso, l' oscuro e debole argomento dello esemplo resterebbe dalla decisione abbattuto. E se quì fosse vivo e presente il fondatore, il quale da una banda vedesse il balìo mercè le sue virtù ed i meriti suoi salito a quel grado di onori e di dignità, in

in cui si trova locato, e dall' altra osservasse, D. Francesco non essersi nè pure avviato per la carriera segnata da lui, non è dubbio a decidere, chi estimerebbe egli più meritevole di quella commenda, il desiderio di ottener la quale è stato forse il grande stimolo, che ha aperta al balìo la via degli onori.

Da quanto si è ragionato finora si possono assai dirittamente stabilire due verità, le quali saranno due sodissime basi, intorno alle quali dovrassi volgere tutto l' affare di questa commenda. E queste due basi sono due leggi invariabili, secondo le quali devono misurarsi i diritti di ciascun discendente dal fondatore. Delle quali due leggi l' una è data a' primogenti, che hanno il diritto di presentare, l'altra a' secondogeniti, co' quali nasce il diritto di ottener la commenda. La prima dunque è, che il duca di Bagnara abbia la facoltà e la elezione di presentare colui, che più gli piaccia, *personam sibi benevisam*, ma con questa espressa ed invariabile condizione restrittiva, cioè che debba il presentato essere idoneo, *capacem tamen juxta statuta* del-

della Religione. Dunque la ſua libertà è limitata a certe regole, ed il ſuo arbitrio riſtretto infra certi termini. Quando nella famiglia Ruffo ſieno più cavalieri capaci, ſecondo i ſtatuti dell' Ordine, può avere il duca un libero eſercizio di ſua facoltà. Miſurando ovvero i meriti di ciaſcuno, ovvero la propria affezione, avrà largo ſpazio la ſua libertà, ed andrà a determinarſi a quella perſona, a cui il genio lo porta. Ma ſe nella famiglia foſſe un ſolo cavaliere, qual ſarebbe allora la elezione del duca? Niuna. Egli dovrebbe di neceſſità preſentare quell' uno, ed a ciò fare ſarebbe artato, e non libero. Potrebbe dolerſi perciò, che ſien poſti argini alla ſua libertà? Non potrebbe dolerſene, quando ſia vero, come veriſſimo è, che da quello ſteſſo fonte, onde deriva in lui la elezione, derivi altresì queſta reſtrizione. E ſe avveniſſe, che nella famiglia foſſe uno idoneo, l' altro no, chi ſarebbe colui, che dovrebbe eſſere eletto dal duca? Abbiamo veduto già, eſsere queſto caſo deciſo in favore dell' i-

do-

doneo. L' altra è, che tutti i secondogeniti della famiglia Ruffo, discendenti da Francesco, purchè sien capaci, giusta i statuti, hanno acquistato diritto alla commenda, la quale non per altri, che per essi fu fondata. Il quale diritto, come quello, che, secondo che si è detto, è indipendente da qualunque opera del duca di Bagnara, non può, per volontà del duca, divenire nè migliore nè peggiore, nè essere in niuna parte diminuito, o accresciuto, e tal sempre resta, quale il fondator volle, che fosse. La facoltà quindi del duca è quella solamente di preferire uno ad altro, ma tra 'l genere delle persone, che hanno la idoneità. Dunque questa illimitata libertà, che presume avere il duca, di presentare persone non idonee, a preferenza delle idonee, è vietata dalla legge della fondazione, ed è offensiva del diritto de' cavalieri idonei della famiglia, i quali non sanno, come senza concorso loro, possano essere di lor proprio diritto spogliati.

Si risponde al I. motivo della relazione.

ALla curia reverenda è piaciuto aggiugnere, che per le leggi civili è data facoltà al fedecommessario di eleggere e chiamare al fedecommesso chi gli piaccia più, o che più prossimo sia, o che più remoto, quando il fedecommettente, contento di avere indicato solamente il genere delle persone, cui restituir debbasi il fedecommesso, niuna di loro con ispezial disegnazione abbia destinata (1). Ed additando di questa decisione valersi i scrittori canonici altresì (2), con questo esempio vuole dar forza alla illimitata libertà, che presume avere il duca di presentare con pieno arbitrio, e senza niuna restrizione, e di preferire eziandio il più remoto al più vicino, e l'

(1) *L. 67 D. de legat. II.*

(2) Card. Deluca *de jurepatr. disc. XLV. n. III. & disc. LXX. n. III.*

e l' incapace al capace. A questa legge, ed a queste dottrine, poichè piace alla curia, di buona voglia ci rimettiamo. La legge, che la curia adduce, è un responso tratto dal libro XIX. delle quistioni di Papiniano. In esso dice il giureconsulto, che colui, cui sia data facoltà di eleggere *unum ex familia* (1), cui lasciare il fedecommesso, purchè dalle persone della famiglia non esca, possa preferire il più lontano al più vicino: *itaque si cum forte tres ex familia essent ejus, qui fideicommissum reliquit, eodem vel dispari gradu: satis erit uni reliquisse* (2). Ma questa legge non contiene, che la mettà del responso, cioè il precetto. Nell' altra mettà messa poco dopo, è stabilita la pena della contravvenzione. In essa è definito, che se lo erede gravato di lasciare il fedecommesso *in familia*, contravvenga a questo precetto; ovvero alienandola, ovvero legandola a persone stranie: *si non paruerit heres volunta-*

E 2 *ti*,

(1) *L. 67. D. de legat. II.*
(2) *§. II.*

ti, *ſed domum alienaverit*, *vel extero herede inſtituto deceſſerit* , che ne avviene? Per la contravvenzione dello erede , cade egli da ogni diritto intorno al fedecommeſſo , e naſce in ognuno della famiglia il diritto a vendicarlo : *omnes fideicommiſſum petent* , *qui in familia fuerunt* [1]. Ma ſe queſte perſone non ſieno in egual grado, qual di loro ſia preferita ? *Quid ergo ſi non ſint ejuſdem gradus ?* Ecco come decide Papiniano : *ita res temperari debet* , *ut proximus quiſque primo loco videatur invitatus* [2] . Queſte leggi dunque , o più propriamente queſte disgiunte parti di una ſteſſa legge trattano di colui , che abbia elezione , ma elezione condizionata , cioè riſtretta a certo genere di perſone, quali ſon quelle della famiglia diſegnata . Eleggi , il teſtator dice , ma eleggi tra coſtoro . E la deciſione è , che ſe colui , che ha la elezione , ne uſa ſecondo il precetto del teſtatore , cioè uſane tralle perſone della famiglia , che

[1] *L.* 69. §. *III D. de legat. II.*
[2] *Eod.* §. *III.*

che quelle ſono, a cui è ſolamente diretta la contemplazione del teſtatore, tutto che elegga la più lontana, la elezion vale. Se contravviene, *ſi non paruerit heres voluntati*, e contravviene, alienandola dalla famiglia, l' alienazion ſua è nulla, ed haſſi come non fatta, e coloro della famiglia, che i contemplati ſono, uſando del diritto traſmeſſo loro dal teſtatore, richiamano a ſe il fedecommeſſo. Se da queſte leggi lice trarre argomento al fatto noſtro, l' argomento che può trarſene è tanto contrario al duca, quanto è favorevole al balìo. Il fondator della commenda diede la elezione al duca, ma riſtretta ad eſercitarla co' cavalieri idonei della famiglia. Il duca, avendo nominato monſignore, che non idoneo era, *non paruit voluntati*. Qual deve eſſerne la conſeguenza? Egli deve averſi per decaduto da ogni ulterior diritto di nominare, ed i cavalieri idonei *petent* la commenda. E cui tra loro dovrebbeſi dare, ſe non uno, ma più idonei foſſero, cioè ſe anche D. Franceſco, che in diſugual grado è, foſſe idoneo?

Ita res temperari deberet, ut proximus quisque primo loco videatur invitatus. E chi farà quistione, che il balio non sia il più prossimo? Esso adunque, anche nella ipotesi di concorrere con altri egualmente idonei, *primo loco videtur invitatus*. E tutto ciò non è manifestissimo argomento, che la prossimità dia maggior diritto a colui, che in più vicino grado si trova? Ragionevolmente dunque, e secondo lo spirito della universal prudenza de' popoli, e della giurisprudenza romana eziandio, di questa prossimità del balio tenne conto il sagro consiglio di Malta. E lo stesso Cardinal Deluca, trattando la spezie di padronato addittо a certo genere di persone, aventi non però alcune date qualità, afferma, essere massima vera e ricevuta, non potere colui, in cui il padronato attivo risiede, quelle tali persone, e quelle tali condizioni trasandare: e trasandandole, è di avviso, nullo essere l' atto di colui, che le trasanda. Scrive adunque: *non dubitatum verâ & receptâ conclusione, quod ubi jus patronatus admixtam habet qualitatem*

passivam , a fundatore vel alio legitime adjectam, quod scilicet præsentari non possint, nisi personæ de certo genere , vel certam qualitatem habentes , ut non possit patronus talem legem spernere , ac alium præsentare: quodque aliter faciendo , actus remaneat invalidus , atque habens qualitatem, spreto patrono , institui debeat , tamquam præsentatus a fundatore , sive talem legem adjiciente (1) La facoltà quindi di eliggere può esercitarsi solamente tra più idonei . Uscire ovvero dal genere delle persone disegnate , ovvero infra di esse determinarsi a quella , che della voluta qualità investito non sia , è fare contra quello , che far si dee : e questo è senza effetto adoperare (2) . E colui , che fa contra quello , che far dee , nuoce a se , ma non può recar danno altrui . Quindi dicono i scrittori : *ex natura juris patronatus passivi, quod personæ de certo genere vocatæ, etiam*

 sine

(1) *De jurepatr. disc. XVIII. num. III.*
(2) *L. 5. C. de leg.*

sine præsentatione patroni pro tempore, quinimo eo invito, institui debeant, tamquam vocatæ a lege, seu præsentatæ a fundatore (1). Le leggi adunque, ed i scrittori delle materie canoniche, de' quali potremmo addurre moltissimi, contrariando direttamente la posizion della curia, fanno la più bella difesa del balìo.

Come in proprio luogo cade acconcio il dare risposta ad un motivo, col quale la curia reverenda ha conchiusa la relazion sua, e sul quale ha appoggiato il sentimento di doversi ritenere le bolle. Ragiona dunque la curia, essere richiesta dal diritto pubblico la custodia de' padronati, ed essere stata questa la inviolabile osservanza del nostro Regno, e di Francia, e di altri luoghi. Certissima massima è questa, secondo la quale a noi piace di essere giudicati. La polizia e le leggi, che con gelosia custodiscono i padronati, sono a sodissime ragioni appog-

(1) *Deluca de jurepat. disc.* XX. *n.* VII.

poggiate. Il padrone ha tutto quel diritto, che gli ha trasmesso il fondatore: e di ciò deriva, che non conservandoglisi intero, gli si venga a strappar di mano una facoltà, che è propria sua, la qual cosa senza somma e manifesta ingiustizia non può farsi. Ma come da questa vera e certa massima, la qual poi altro non è, che la conservazion de' suoi diritti a ciascuno, potrà mai dedursi, che abbia a negarsi al balìo la commenda, di cui è padrone, e fu di cui ha diritti o maggiori o eguali almeno a quelli del duca? Veggasi dunque, di cui sia il padronato. Da Francesco fondatore della commenda discendono egualmente il balìo, il duca di Bagnara, e D. Francesco. Dunque la disputa presente è tra persone di una stessa famiglia, tra discendenti dello stesso fondatore. Se non che il balìo è più vicino del oppositor suo al fondatore, la qual prossimità gli dà certamente un diritto di più. Ma a non volere ora usare di questo maggior diritto, riduciamo alla memoria di coloro, che

han-

hanno a giudicar questa causa, avere il fondatore dato il padronato attivo o sia la facoltà di presentare a' primogeniti, per la qual ragione conviene al duca, ed il padronato passivo ovvero il diritto di ottener la commenda, a' secondogeniti, per la qual cagione conviene al balìo: e converrebbe egualmente a D. Francesco, se idoneo fosse ad ottenerla. Dunque il diritto, che il fondatore ha trasmesso al duca, in niun altra cosa consiste, nè niun altra prerogativa gli dà, se non quella di presentare. E poichè questa presentazione riceve la tassativa di presentare chi gli piaccia tra que' cavalieri di sua famiglia, che sieno idonei, giusta i statuti dell' Ordine, ad avere delle commende, avviene, che il duca non possa altrimenti usare di suo padronato, se non che presentando persona idonea. I cavalieri idonei d' altra banda hanno egualmente diritto alla commenda; e diritto che nasce in loro non già da opera del duca, ma dalla volontà del fondatore; diritto che restringe il padronato attivo, limitandolo a doversi esercitare

tare

tare con loro solamente. Che è quello dunque, che in questa spezie di cosa può fare il duca? Può solo eleggere fra due o più, che idonei sieno. Dunque il padronato, come nel diritto di presentare, è presso del duca, così in quello di ottener la commenda, è presso de' cavalieri. E se il duca di questo diritto non volesse in niun conto usare, nuocerebbe perciò questo suo non-uso al padronato passivo dato à cavalieri da quel fondatore medesimo, che diello a lui? Chi è colui, che in buon senso, e secondo le leggi direbbe, che il fatto o la omission del duca potesse nuocere altrui? E quando al duca venisse il talento di usarne contra le regole prescritte dal fondatore, avrebbe di che dolersi, se la presentazione sua non si attendesse per niente, quando è massima legale, che chi contravviene al precetto, adoperi nullamente e senza effetto niuno, secondo che innanzi si è detto? A giusta ragione adunque la nominazion sua attesa non fu. Ma poichè la causa in questo proposito ha

ha impreso a sostenere, essere cotanto necessaria la presentazione, che senza di essa non possa a niun partito del mondo la commenda ottenersi, e presume far nascere questo principio da alcune parole della bolla prescriventi, che niuno possa esser provveduto della commenda per altro modo, *quam ad præsentationem Francisci, & pro tempore existentis patroni prædicti, seu de ejus expresso consensu*, conviene darle congrua e soddisfacente risposta, la quale nascerà dallo intendere, che sia quello, che sotto queste parole stia racchiuso. A fare la qual cosa condurrà, che si vegga tutto il contesto, onde queste parole son prese.

Il fondatore della commenda, cui la storia de' tempi suoi era notissima, seppe trarne quel profitto, che accorto uomo dee trarne. Egli sapeva, che la curia romana per facil modo s' intrametteva in qualunque fosse quella istituzione, che sentisse dello chiesastico: e non avendo niuno riguardo a' diritti de' padroni, traevale tutte a se, presumendo di averci diritto e ragio-

gione , come quelle , che appartenendo in proprietà a Dio, erano di libero uso e di piena amministrazione di lei . Provveniva di ciò, che sovventemente le famiglie vedevansi spogliate de' padronati , e di ogni loro ragione private , le quali tutte con ingegnose formole , e con sorprendenti espressioni essa curia attirava a se . Lo esempio del passato fecelo accorto nello avvenire. Egli intendeva , che per niun modo , e sotto niun colore , nè coll' ombra di alcun pretesto i suoi discendenti dovessero essere spogliati del diritto , che egli tramandava loro ; del godimento di quegli onori e di quelle prerogative , che egli aveva loro proccurate ; e della percezione de' frutti di quella roba , che egli , provvedendo al loro bene , gli lasciava . E quali furono le vie , che la prudenza umana gli seppe suggerire , che tener potesse , perchè la fondazion sua la sorte di tutte le altre non corresse ? La via ed il modo che tenne , furon questi . Prescrisse , che se mai la Corte di Roma fosse, in qualunque mo-

modo , cagione ovvero d' impedimento , ovvero di ritardamento a' suoi discendenti dell' uso libero del padronato, la Religione stessa dovesse proccurargliene, infra brevissimo termine, la libertà. Mise pena altresì nel caso di noncuranza della Religione, di doversi cioè intendere estinta la commenda , e la roba ad essa assegnata e destinata , intendersi tornata a' suoi . Così si legge nel breve : *et si contingerit ullo unquam tempore , jus patronatus & præsentandi hujusmodi, ex quavis causa etiam inopinata , ad tempus vel perpetuo, a prædicta Sede impediri vel retardari , eo etiam casu Magister & conventus hospitalis hujusmodi , intercessione seu internuntio suorum oratorum , aut aliorum ministrorum , ius patronatus & præsentandi hujusmodi eidem Francisco duci , & pro tempore existenti patrono , liberum & illæsum , juxta præsentes literas remaneat , procurare debeant : alioquin si Magister & conventus prædicti libertatem dicti juris patronatus , modo quo supra, non procuraverint, ipse Franciscus dux & ejus successores , eo casu , bona*

bona dictæ præceptoriæ cum titulo bajulivatus , ut præfertur , erectæ , donata & assignata , ad se retrahere possint , & præceptoria seu commenda prædicta extincta censeatur . (1) Andò anche avanti , e ad escludere colle più efficaci formole la Corte di Roma dallo esercizio del padronato attivo, nel quale soleva , secondo il costume de' tempi , facilmente entrare , e prender parte , con significanti e piene espressioni , e colle più solenni maniere di dire fece opera di addirlo , quanto poteva, a' primogeniti discendenti da se : *nec non jus patronatus & præsentandi hujusmodi laicorum nobilium & illustrium existere a Francisco , & aliis futuris patronis prædictis ex vera , laicali , primæva , reali , actuali , plena , integra , & omnimoda fundatione & perpetua donatione competere, & ad illos pertinere.* (2). Nè contento ancora di questa ab-

(1) *Fol.* 37. *a t. lit. H.* Atti della real Camera .

(2) *Fol.* 37. *a t. lit. J.* Atti della real Camera .

abbondanza di cautele, come quelle, che non vedeva ſortire ſempre lo effetto loro, da che ſpeſſo rendeanle inutili le derogazioni, le regole della cancellerìa, le raſſegnazioni, e le clauſole irritanti, le quali, non che ſenza concorſo o conſentimento del padrone, ma ſenza ſua ſcienza altresì, e ſpeſſo, negletta la ripugnanza e contraddizion ſua manifeſta, operavano, che la Corte romana ammetteva a godere di queſte fondazioni perſone, che non erano ſtate mai nella intenzione de' fondatori, volle, che indulgentiſſimo à prieghi ſuoi il Pontefice, aveſſe ſe da queſto timore, ed i ſuoi diſcendenti da queſte legali violenze liberato: ed opinò, che a tutti queſti diſordini e ſconcezze ſarebbeſi fatto argine ſufficiente, ſempre che il Papa aveſſe preſcritto, che le preſentazioni di Roma non ſi foſſero atteſe per niente, quantevolte quella di eſſo Franceſco, e de' padroni diſcendenti da ſe intervenuta non vi foſſe: al quale padronato o diritto di preſentare volle anche di ſpezial grazia dato, che non ſi poteſſe in niun tempo

po futuro derogare . E tanto ottenne quanto avea dimandato . La commenda adunque non poteva conferirsi a niuno , *quam ad præsentationem Francisci* , *& pro tempore existentis patroni prædicti* , *seu de ejus expresso consensu* [1] . Ed in conseguenza di ciò furono dichiarate nulle tutte quelle presentazioni , che per via di derogazioni si fossero fatte in qualunque tempo avvenire , o da' successori Pontefici, ovvero dalla Religione di Malta : *ac etiam præsentationes cum speciali et expressa derogatione juspatronatus hujusmodi etiam per nos ; aut successores nostros romanos Pontifices , sedemque , et magnum Magistrum , ac conventum , aliosque prædictos pro tempore factas , processusque desuper habitos , et alia inde pro tempore sequuta , eo ipso nulla et invalida ; nulliusque roboris et momenti fore et esse , ac pro nullis et infectis haberi, nec etiam co-*

 lo-

(1) *Fol.38. a t. lit.* K. Atti della real Camera .

loratum titulum possidendi cuiquam tribuere, nec per illa acquiri posse [1]. Dunque la bolla stessa, che tanto vale, quanto la volontà del fondatore, tosto che si legga intera, e tutto il suo tenore se ne concepisca, e non si guardi a minuzzoli isolati, e tolti dal loro proprio luogo, dimostra apertamente a qual caso abbia diretta il fondatore la conservazione del diritto del padronato. Diritto, che conservato, non solo conservasi al primogenito, ma a' cavalieri secondogeniti della famiglia egualmente, che parte, e forse maggiore di quella del primogenito vi hanno. E da tutte queste riflessioni, che come raggi dal sole, spargonsi dalla lettura intera della bolla, restar deve convinto ognuno, che queste espressioni non vanno adatte al caso presente, nel quale non si presume da' secondogeuiti di torre il diritto al primo, ma presume il primo di spogliarli, senza niu-

(1) *Fol.* 38. *a t. lit. L.* Atti della real Camera.

niuna ragione, di quel diritto, che diede loro il fondatore.

Si risponde al II. ed al III. motivo della relazione.

IL secondo motivo della relazione è una conseguenza del terzo, in tanto che non sussistendo il terzo, che ne è come la base, non può stare, che esso non crolli. Ed esso secondo motivo è questo, cioè che i termini del quadrimestre prescritti a presentare, non si confanno colla natura delle commende, e conseguentemente non vanno al caso nostro: e che essi altresì non hanno un fermo appoggio nelle regole canoniche. Ed il terzo è, *che le commende proprie dell' Ordine gerosolimitano non sono beneficj, nè si governano colle regole de' beneficj ecclesiastici*. Dunque la risposta al secondo dipenderà interamente dal valore e dalla sussistenza del terzo: e quindi noi serberemo questo ordi-

 ne,

ne, cioè di rifpondere prima al terzo, indi al fecondo.

La difcuffione adunque, che per rifpondere al terzo motivo convien fare, farà quella di mettere ad efsame la natura e la qualità delle commende, e fpezialmente delle familiari, e di accertare con quali leggi vadano effe regolate. Prima non però di far quefto dettaglio, intendiamo vedere a' quali argomenti la reverenda curia ha appoggiata la opinion fua, per indi conofcere, fe effa ftia in falde ragioni foftenuta. Carlo Fevret dice, che le commende non fieno benefizj, nè vadano colle ftrette regole de' benefizj (1). E Carlo Molineo fu di quelle parole di Giovanni Gallo, che dicono, che i commendatori *non funt, nifi procuratores, & ad nutum amovibiles,* fa quefta nota marginale: *ideo hæ commendariæ non funt beneficia, nec poffunt conferri per Papam, vel legatum, nec cadunt in mandatis, & aliis regulis beneficiorum.* *Et*

[1] *Lib. II. Cap. IV. num. XXIX.*

Et loquor de commendariis dictorum hospitalium & militum, nec in eis habet locum Clement. de suppl. ngeligen. Prælat. [1] Ed in altra postilla pur dice: *hæ commendæ non sunt veri tituli beneficiorum, qui possunt revocari a magno Magistro* [2]. La curia seguendo l' autorità di questi scrittori, si è facilmente fermata nel sentimento, che le commende dell' Ordine di s. Giovanni non sieno benefizj ecclesiastici, nè alle leggi date a quelli vadano sottoposte. Molto vagamente invero ha argomentato la curia, e le conseguenze sue sono più generali e più distese di quello, che i principj sieno. La qual cosa le regole del diritto ragionare chiaman sofisma (3). Il Molineo dice, che perchè

(1) *In not. ad quæst. CCXLIX. Joann. Galli.*

[2] *In regul. de infirm. resignant. num.* **CCCXIII.**

(3) **Genovesi nella logica italiana** *lib. IV. cap. IV. §. V.*

ſe commende dell' ordine ſono di tal natura , che poſſono darſi e toglierſi a volontà , e ſecondo che i ſcrittori dicono , ſono *amovibili*, non ſien da noverare tra' benefizj . Dalle quali coſe argomentando per l' oppoſto ſegue , che ſe perpetuità aveſſero , ſarebbero tra' benefizj collocate . E volendo noi alle dottrine di queſti ſcrittori attenerci , le quali non ſappiamo intendere , perchè ci ſi adducano contra , veggiamo in eſſe contenerſi il fondamento di quella deciſione , che dalla gravità e dalla ſapienza de' giudici auguriànci di ottenere . Ma per più ampiamente concepire la natura delle commende , gioverà fare alcune diſtinzioni , che ſieno adatte a regolare l' intendimento in queſta ricerca.

Due ſono le quiſtioni , l' una diſtinta e diverſa dall' altra . La prima è , ſe le commende ſieno veri benefizj eccleſiaſtici . L' altra , ſe , o che ſieno tali , o che no, vadano giudicate colle leggi de' benefizj eccleſiaſtici . Trattiamo ora della prima , la quale va acconciamente diviſa in due : l' una comprenderà le commende della Re-

li-

ligione; l'altra quelle di padronato familiare. Questa distinzione empie di quel lume le parole del Molineo, senza di cui esse piene di oscurità sono. Coloro, che questa distinzione ammettono, dicono, che le commende della Religione non sieno benefizj strettamente detti. Esse sono amovibili, e mancano di quel titolo perpetuo, in che è riposta l'essenza e il costitutivo di vero benefizio ecclesiastico. E che precisamente delle commende della Religione parlino gli autori lodati, il dimostrano apertamente le parole del Molineo: *hæ commendæ non sunt veri tituli beneficiorum, qui possunt revocari a magno Magistro*. Che che sia della verità di questo sentimento, noi il riceviamo per ora tale qual è, riserbandoci a più opportuno luogo di farne esame. Resta quindi a vedere, se le commende di padronato familiare sieno veri benefizj. Consiste il benefizio principalmente nella perpetuità del titolo. E chi negherà, che queste commende abbiano titolo fisso e perpetuo? Ora. se questa perpetuità di titolo alle commende fami-

 lia-

liari negare non puoſſi, non ſi potrà del pari negare, che eſse ſien veri e puri benefizj eccleſiaſtici. Di fatti coloro, che hanno queſta diſtinzione adottata, e ad eſſa ſi ſono attenuti, in queſto conto le hanno avute, e tra' benefizj noverate. Andrea Vallenſe, che eſclude dal numero de' benefizj le commende della Religione, come amovibili, vi include quelle di padronato per la perpetuità del titolo: e preſso di lui titolo perpetuo e vero benefizio eccleſiaſtico ſon termini, che ſi convertono: onde egli pieno di quella confidenza, che nella profondità del ſuo ſapere aveva, la quale davagli l' adito alla intima eſsenza delle coſe, ha egualmente per benefizj e le cappellanie, ed i vicariati, ed ogni altra iſtituzione, che titolo fiſso e perpetuo abbia. Lo qual ſentimento gli è comune con molti ſcrittori, che il precedettero. Addurremo perciò le ſue parole: *aliud dicendum de vicariis perpetuis; hanc enim eſſe beneficium tradunt Rebuffuſſus . . . ; quemadmodum & de capellaniis perpetuis dicendum, eſſe beneficia eccle-*

clesiastica (1). Le commende o sien fiducie delle chiese, o che se ne riguardi l'origine, o l'interna loro costituzione, niun altra cosa sono, se non se pure e semplici amministrazioni temporanee, e non che senza titolo, ma a titolo opposte. Pure quando queste si concedono a perpetuo, non dubitano i più dotti e venerandi scrittori di averle in conto di veri benefizj. Di tanto valore dunque estimano essi la perpetuità del titolo, che per questo solo opinano mutar natura la cosa. Arnoldo Corvino, il quale sentiva molto avanti in queste materie, facendo nella perpetuità consistere il benefizio, sostiene, che data che sia a qualunque istituzione temporale questa perpetuità, essa la classe sua lasciando, passa in quella de' benefizj (2). E qual pruova adduce il Corvino in soste-

(1) *De benefic. lib. I. tit. I. num. VIII.*

[2] *De benefic. eccl. lib. V. tit. XI. num. XXXVII.*

ſtegno di queſta ſua aſſerzione? Tale e tanta è la forza di ſua pruova, quale e quanta è quella, che naſce da chiaro ſtabilimento del Concilio di Trento. In queſto Concilio adunque le chieſe date a commenda in perpetuo, *commendæ perpetuæ*, ſono reputate veri benefizj eccleſiaſtici (1) Le dottrine quindi di queſti ſcrittori hanno tal fondamento, che dobbiam tenere, non averci tanta temerità, che ardiſca a ſcuoterlo.

Le coſe finora indicate ſono tali, che traendone argomenti per le commende familiari de' cavalieri di Geruſalemme, aventi titolo fiſso e perpetuo, ſiamo coſtretti a dover dire, che eſſe ſieno veri e puri benefizj eccleſiaſtici, e che non altrimenti, che colle ſteſſiſſime regole e leggi de' benefizj vadano giudicate. Ma poichè trattaſi di ſtabilir coſa, che la curia reverenda ha fatto opera di negare, o di mettere in forſe, pare, che neceſſità ci ſtringa a dirne alcuna

[1] *Seſſ. VII. de reformat. cap. IV.*

na cosa di vantaggio. Il dottissimo Errigo de Coccei fa un pieno e ragionatissimo trattato delle commende delle chiese. Nel quale serba questo ordine, cioè di vedere le commende come nacquero da principio, che furono nel progresso, e che sono a' tempi nostri: ed unisce alle qualità di gravissimo e dotto storico quella critica, quella giurisprudenza civile ed ecclesiastica, e quella filosofia, che compiono una intera erudizione. Questo scrittore adunque, anzi che alle parole, che sono i lacciuoli de' spiriti deboli, attenendosi alla sostanza della cosa, e seriamente scrutinandola, riconosce e nelle commende delle chiese, ed in quella dell' ordine di s. Giovanni la stessa qualità di benefizj ecclesiastici, e le ha per cose, che abbiano tanta affinità e medesimezza, che delle une e delle altre giudica ad un istesso modo. Quindi da' principj suoi ben dettagliati, e lungamente stabiliti, trae questa conseguenza: *hinc vero constat, commendas non minus ac titulos esse verissima bona ecclesiastica, atque adeo in ge-*

genere & specialiter commendas equitum sacrorum ad jus ecclesiasticum pertinere, causasque earum, de quibus controvertitur, ex iure canonico et feudali (quia beneficia, et feuda ecclesiastica quoque sunt feudorum species) decidendas esse [1]. Soggiugne, che *effectu iuris non differunt hodie titulatus et commendatarius* (2). Ed indi, procedendo avanti ne' suoi ragionamenti, non sa contenersi di non dire: *mirum itaque quam maxime est, quod quidam in causa commendæ controversa, cum rationes ex iure canonico & feudali allatæ evitari non posse viderentur, existimaverit, non esse hæc ex iis iuribus decidenda. Certe enim causæ bonorum & jurium ecclesiasticorum, ut sunt commendæ, ex jure canonico decidendæ sunt; & causæ beneficiorum, etiam ecclesiasticorum, ex feudali* (3). Quindi rispondendo ad alcune op-

(1) *Tom. II. disput. XVI. de titulor. et commendar. convenientia.* §. *XXIV.*
(2) §. *XXV.*
(3) §. XXVII.

opposizioni, che gli si facevano, dopo averle abbattute, e dimostrati vani ed inefficaci tutti gli argomenti contrarj, reassume così le sue lunghe dimostrazioni: *demonstratum enim est, commendas æque ac titulos esse beneficia ecclesiastica* [1]. E finalmente va a conchiudere in queste parole: *atque hinc (ut compendio reliqua complectamur) commenda vim tituli habere, & instar tituli esse dicitur* (2). La nettezza del dire di questo scrittore ci è stata cagione di farci esprimere i nostri sentimenti colle sue parole, le quali contengono quella nostra miglior difesa, che ci potevamo augurare di fare. A questo, per far presto fine, faremo seguire solamente un'altro o egualmente, o più dotto di lui. Egli è Giusto Enningio Boemero, il quale oppone al minuto dettaglio del Coccei la sua strettissima precisione. Questo scrittore adunque tanto dotto

(1) §. XXXVI.
(2) §. LXVII.

to nelle materie appartenenti a chiesa, quanto ognun sa, nella introduzione al trattato delle commende militari, scrive: *sunt adhuc aliæ commendæ ordinum militarium, quæ adhuc magis esse beneficia titulata, quam de quibus hactenus dictum est, dici merentur* [1]. E questo, che assume in principio, e che restringe ai due Ordini, cioè al Gerosolimitano, e al teutònico, il dimostra in progresso così bene, che darebbe segni espressi di poco senno colui, che non ne fosse convinto. E poichè ha additato, che esse commende *conferuntur..... via in beneficiis aliis ecclesiasticis recepta* (2): che *peculiares qualitates in iis, quibus conferendæ sunt, præsupponunt, ut beneficia titulata* [3]; chiude così il trattato: *breviter, magis sunt ti-*

[1] *Jur. eccl. lib.III. tit. V. de præb. & dignit. cap.* XIV. *de commend. militar.* §. *CXLI.*

[2] *De commend. militar.* §. *CL.*

[3] Nello stesso §. CL.

titulata beneficia, quam commendæ [1]. Ci piace a chiudere questo esame con una dichiarazione fatta dall' Imperador Leopoldo a' 9. di Febbrajo dell' anno 1706, il quale estimando le cose come realmente sono, giudicò le commende dell' Ordine di s. Giovanni veri benefizj ecclesiastici: *ipsimet summo Pontifici super Germaniæ canonicatibus & beneficiis ecclesiasticis (inter quæ commendæ censentur) pensiones conferre non sit integrum* (2). Opponendo ora il risultato di questa lunga discussione alla opinione, che portano il Fevret ed il Molineo intorno alle commende dell' Ordine, sia altrui il giudizio, se quella opinion possa stare.

Se tanto è, quanto le cose dette convingono che sia, delle commende dell' Ordine, che sia di quelle, che delle particolari famiglie essendo, sin dal primo lor nascere hanno

[1] Nello stesso §. CL.

(2) *Apud Boehmer. jur. eccl. lib. III. tit. V. de præben. §. XCII.*

no avuto titolo fisso e perpetuo? Nelle quali essendo per costituzione la perpetuità, niuna saprà, senza volersi opporre al vero, e contraddire il certo, disdirci, che sieno benefizj ecclesiastici, come di esse nol seppero negare nemmeno il Fevret ed il Molineo. Queste sono quelle cose, le quali intese in ogni tempo e da tutti coloro, che vi han posta attenzione, hanno prodotto un certo comun sentimento, che le commende familiari sien benefizj: sentimento, che i tribunali ed i giuristi hanno, senza quistion farne, adottato. E seguendo questo sentimento il Cardinal Deluca, non con altri termini discusse la causa della commenda gerosolimitana di S. Eufrasia di padronato della famiglia Caniggiati da Firenze, che con quelli di benefizio (1). Ed ecco risposto al terzo motivo della relazione, e discusse in un tempo stesso tutte due le quistioni, in cui esso terzo motivo fu da noi diviso. Resta ora a dare, giusta l'ordi-

(1) *De jurepatron. disc. XLVII.*

dine tenuto ſopra , riſpoſta al ſecondo , per poi far fine a queſta ſcrittura , oramai più lunga di quello , che era noſtra intenzione .

Il ſecondo motivo della relazione comprende e fatto e diritto . E poichè queſto fatto non iſtà fermo , e non ſolo manca di quella certezza morale , che il faccia innegabile, ma anzi è intralciato , e pieno di difficoltà , e d' incertezza, e di contraddizione, conviene chiamarlo a rigido eſame, e ſepararne , e diſcernerne il certo ed il chiaro da quello, che è dubbio e oſcuro, per adattarci poi quel diritto, che corriſpondendo e concordando in tutte le ſue parti con eſſo , dia la diritta via di andare alla giuſtizia della deciſione . Preſuppone adunque la curia I. che eſſendo trapaſſato a' 17. di ſettembre dell' anno 1773. , il commendator D. Tommaſo, il duca , per atto publico fatto in Bagnara a' 3. di gennajo del 1774., nominò monſignor D. Tiberio (1). II. che eſſo

 du-

(1) *Fol.* 137. Atti della real Camera.

duca fece pervenire in Malta questa nominazione al gran Maestro, il quale, a' 21. di febbrajo del 1774., rescrisse di averla ricevuta (1). III. dalle antecedenti premesse trae, che non costando precisamente in qual tempo fosse questa nominazion pervenuta al gran Maestro, potrebbe stare, che gli fosse arrivata a tempo, cioè nella durata de'quattro mesi [2]. IV. che il gran Maestro, colla lettera de' 21. di febbrajo, rispose al duca di avere accettata la nomina, ma proposegli, *che non essendo monsignor Ruffo pur anche ricevuto nella Religione, conveniva essaminarsi la fondazione, prima di procedersi alla spedizione delle bolle, ad oggetto di non incorrere in qualche nullità, e quindi richiese al duca l' indosso di alcuna persona in Malta per accudire all' assunto* (3) V. che il duca con altra lettera de' 18. di marzo rispose al gran Mae-

[1] *Fol.* 137. Atti della real Camera.
[2] *Fol.* 137. Atti della real Camera.
[3] *Fol.* 137. *a t.* Atti della real Camera.

Maestro, che aveva destinata persona in Malta per assistere : e che potendo egli, secondo il breve, *nominare gl'infanti*, *sembrava, che non dovesse precedere la recezione alla presentazione, ma che simultaneate si potesse adempire* (1). VI. che il gran Maestro, il dì 11. di aprile, rescrisse la seconda volta ne'medesimi sentimenti, cioè, *che qualora la nomina fatta si fosse trovata conciliabile colla fondazione, sarebbe concorso con sommo piacere ad accettarla, senza che si fosse detta parola di essersi fatta la nomina fuori del tempo* [2]. Messi questi sei fatti o dati, ecco qual diritto vi adatta la curia. Pone I., che il termine del quadrimestre prescritto a presentare, nasca da decretale [3] di Bonifacio VIII. [4]. II. che questa decretale è irragionevole,

 co-

[1] *Fol.* 137. *a t.* Atti della real Camera.

(2] *Fol.* 137. *a t.* Atti della real Camera.

[3] *In cap. I. de jurepat. in VI.*

(4) *Fol.* 138. Atti della real Camera.

come quella, che è più indulgente a'chiesaſtici, a cui concede ſei meſi, che a'laici non è, il cui tempo reſtringe a quattro [1]. III. che per gli antichi canoni non vi era tra'laici e chieſaſtici niuna differenza di tempo, la quale è invenzione de' gloſſatori, nata da falſa interpetrazione [2]. IV. che dal quadrimeſtre preſcritto a preſentare debbanſi torre tre tempi, cioè i giorni della ignoranza della vacanza; i giorni neceſſarj per lo lungo cammino della nomina da Bagnara a Malta; ed i giorni interpoſti tra la nomina, e la riſpoſta del gran Maeſtro [3]. Poicchè abbiamo così partite le coſe, e ridottele a' minimi termini, andianne, ſeguendo lo ſteſso ordine, vedendo la certezza e la verità loro.

Il

[1] *Fol.* 158. *& a t.* Atti della real Camera.

[2] *Fol.* 138. *a t.* Atti della real Camera.

[3] *Fol.* 137. *& fol.* 138. *a t. &* 139. Atti della real Camera.

Il primo fatto adunque , che ci ſi preſenta a diſcutere , è la nomina , che diceſi fatta a monſignor D. Tiberio a' 3. di gennajo del 1774. Intorno a queſto fatto ci naſce alcun dubbio , e cadrà acconcio appreſso di addurre delle convenienti congetture , che ci mettono in forſe . Il ſecondo è il tempo , in cui queſta nominazion del duca pervenne al gran Maeſtro . Preſume la curia , che il duca mandolla , e che il gran Maeſtro , avendogli reſcritto a' 21. di febbrajo , avevala già tempo avanti ricevuta . Ma quale è quella riſpoſta del gran Maeſtro , onde queſto ſi coglie? Queſta lettera de' 21. di febbrajo non eſiſte negli atti , non eſiſte nel mondo , ed eſiſtere non poteva . E che non eſiſta qual pruova può darſene maggiore di queſta , cioè che non eſiſta? Che non poteva eſiſtere , ſarà dimoſtrato nel trattarſi il IV. fatto . Da queſti due fatti , la cui realtà e ſuſſiſtenza appare , per le poche coſe dette , qual ſia , trae la curia queſta conſeguenza , cioè che non coſtando in qual tempo queſta nominazione foſſe pervenuta al gran

Maeſtro, potrebbe ſtare, che gli foſſe arrivata a tempo, o ſia entro lo ſpazio de' quattro meſi. Queſta conſeguenza non ha nè appoggio, a cui ſi attenga, nè fermezza. Da un principio negante, dicono i loici, non poterſi trarre conſeguenza affermante. Può ſtare, che la lettera foſſe giunta a Malta ne' quattro meſi, e può ſtare altresì, che foſſe giunta dopo. E ſiccome la curia non ha pruova da addurre per convincere, che foſſe ita colà nel quadrimeſtre, così noi proveremo nella diſcuſſion del fatto ſeguente, che vi foſſe arrivata molto dopo. Il quarto fatto è, che il gran Maeſtro, nella riſpoſta de' 21. di febbrajo, indicò al duca l' accettazion della nomina, ed il prevenne a deſtinar perſona. Queſto fatto eſigge e più lunga, e più minuta diſcuſſione degli antecedenti. Si è detto già, che queſta lettera de' 21. di febrajo, non eſiſte. E dimoſtreraſſi ora, che eſſa eſiſtere non poteva. La ſola lettera del gran Maeſtro, che eſiſte, la quale è ſtata da noi traſcritta intera nella narrazion del fatto, è ſoſcritta il dì 11. di aprile, intorno alla data della

qua-

quale non occorre far disputa, conciosiacosa che nelle pruove fatte in Malta non solo non fosse stata mai messa in dubbio questa data, ma lo stesso duca e D. Francesco, conoscendone la verità, non si fossero mai recati ad impugnarla. Avea ed ha quella data tale e tanta certezza, che è superiore ad ogni quistione. I commessarj nella discussion del fatto, l' ebbero per verissima, e ne fecero uso grandissimo nella relazione[1]. Il duca dunque e D. Francesco hanno in giudizio, ove *quasi contrahitur*, riconosciuta per vera ed accettata quella data; e ciò han fatto, perchè essa verissima è. E da questa lettera risponsiva che si trae? Traesene, che il duca, per lettera de' 18. marzo, certificò il gran Maestro della nominazion fatta a D. Tiberio. Traesene, che questa fu la prima volta, che gli scrisse di ciò. Traesene, che il gran Maestro nè accettò, nè rifiutò la nominazion del duca, da che nè accettarla,

 nè

(1) *Fol. 86. a t.* Atti della real Camera.

nè rifiutarla poteva, appartenendo ciò al ſagro conſiglio dell' Ordine. Traeſene, che il gran Maeſtro avvertillo, che per eſsere accettata, doveva eſsere conciliabile colla fondazione. Traeſene finalmente, che il gran Maeſtro reſcriſsegli, doverſi diſcutere, ſe era conciliabile. Traeſene di più, che queſta diſcuſſione, e la dimoſtrazione della validità di eſsa nominazione dovea farſi dalla perſona, cui il duca avrebbene dato l' incarico. Gioverà ripetere quì la lettera: *in ſeguito a quanto V. E. accenna, col compito ſuo foglio de' 18. del paſſato meſe, a propoſito della nominazione alla commenda di giuſpadronato di ſua caſa, debbo confermarle, che qualora s' incontrerà conciliabile colla fondazione la nomina da V. E. fatta in perſona di monſignor Ruffo, concorrerò con ſommo piacere ad accertarla. Queſto è il punto da diſcuterſi, e ſpero, che la perſona da lei quì commiſſionata farà coſtare la validità della medeſima. Malta 11. di aprile 1774.* Ed ecco un de'dubbj, che ci naſce intorno a queſta nominazione, non ſapendoſi rendere niuna ragione ſufficiente a perſuade-

dere, che avendo il duca nominato monsignore a' 3. di gennajo, scrisse la notizia di questa nominazione al gran Maestro a' 18. di marzo, cioè settantacinque giorni appresso.

Avendo accertate così queste cose, andiamo ora investigando, onde sia nato l' errore della curia. Leggesi negli atti una risposta, che il duca diede al gran Maestro di questo tenore: *Si è compiaciuta V. E. col suo veneratissimo foglio de' 21. dello scorso mese parteciparmi il benigno accoglimento dell' atto della nominazione da me fatta alla commenda di jus padronato di mia casa in favore di monsignor D. Tiberio Ruffo mio zio, il quale, non essendo pur anco ricevuto nella s. Religione, conviene esaminarsi la fondazione, prima di procedere all' impetrazione delle bolle, ad oggetto di non incorrere in qualche nullità, giacchè il nominato non è ancora ricevuto nell' Ordine, e perciò si è benignata V. E. prevenirmi l' indosso di alcuna persona per accudire allo assunto* (1) Que-

(1) *Fol.* 105. Atti della real Camera.

Questa lettera risponde a quella degli 11. di aprile, come scorgesi chiaro leggendola: dunque nella data del tempo dee a quella seguire. Ma poichè essa è soscritta a' 18. di marzo, e ricorda una risposta del gran Maestro de' 21. di febbrajo, la curia si è lasciata indurre a credere vera l'antecedente risposta del gran Mestro; e quindi è andata congetturando altra più antica lettera del duca, per mezzo della quale fosse stata fatta la nominazione. E su di questo possibile ha argomentato, che la nominazion del duca fosse pervenuta al gran Maestro nel corso de' quattro mesi. Questo possibile non è intrisecamente ripugnante. Quello che la curia presuppone, avrebbe potuto essere. Ma il tribunale non decide di possibili: decide di fatti. E' da veder quindi, se il duca abbia scritto al gran Maestro durante i quattro mesi. Ora questo cui deve esser noto più che al duca medesimo? Ascoltiam dunque lui. Egli dice, che la prima lettera, che egli scrisse al gran Maestro, è quella de' 18. di marzo, ed il dice in due pubbliche scritture.

La

La prima è lo ſtrumento de' 7. di giugno del 1775. contenente la nominazion fatta a D. Franceſco. In eſſo adunque atteſta il duca, che poichè fu trapaſſato D. Tom. maſo Ruffo, egli il duca nominò D. Tiberio, ed avendo ſcritta lettera di queſta nominazione al gran Maeſtro, queſti riſpoſe colla lettera degli 11. di aprile, che egli inſerì tutta intiera nello ſtrumento (1). L'altra è queſta. Il duca opinò, che la rinunzia di D. Tiberio aveſſe reſtituito a ſe il diritto di nominar la ſeconda volta. Pensò dunque di giovarſi di queſta rinunzia, e di farne menzione nella nominazion di D. Franceſco. E come nello ſtrumento de' 7. di giugno aveva interamente taciuto di queſta rinunzia, fece un ſecondo ſtrumento, il dì 1. di novembre dello ſteſso anno 1775., nel quale la ſeconda volta la lettera degli 11. di aprile traſcriſse intera (2). Dunque il duca ci fa ſapere, che

(1) *Fol.* 46. *a t.* & 47. Atti della real Camera.

(2) *Fol.* 49. Atti della real Camera.

che niun altra lettera antecedente a quella de' 18. di marzo aveva egli ſcritto al gran Maeſtro. Ed ecco perchè nella lunga diſputa e di Malta e di Roma gli oneſtiſſimi difenſori del duca e di D.Franceſco non poſero mai dubbio intorno a queſto fatto. La qual coſa ſe ſta così, come noi diciamo, manca il gran fondamento, ſu di cui la curia ha appoggiate tutte le congetture ſue. Ora qui è da dire, che in facendo noi la diſcuſſione di queſti quattro fatti, abbiamo, ſenza accorgercene, fatta quella de' due ſeguenti altresì, intorno a' quali non accade quindi dir più.

Poichè abbiamo data una compiuta idea del fatto, e vedutane la certezza, la continuazion delle coſe eſigge, che paſſiamo a ricercare, ſe il diritto di cui la curia ſi è valuta, abbia quella ſuſſiſtenza, che eſsa ha opinato che abbia, e ſe vada inoltre con intera corriſpondenza a queſta ſpezie di fatto adattato. In facendo la qual coſa, per ſeguire l' ordine adottato, è da veder primamente, ſe il termine del quadrimeſtre non naſca altronde,

de, che dalla decretale di Bonifacio VIII. Leggesi nelle pistole di s. Gregorio, che il tempo statuito da' canoni a presentare, era negli antichi tempi di tre mesi [1]. Nel canone XXIV. del Concilio romano tenuto sotto Eugenio II. è scrittto: *& si secularium hominum sub jure sint constitutæ, ab Episcopo illus diœcesis admoneantur. Et si admoniti, præsbyteros intra trium mensium spatium ibidem neglexerint constituere, curam exinde habens Episcopus &c.* Lo quale stabilimento fu poi colle stesse parole ripetuto nel canone XXV. di altro Concilio romano, che verso la mettà del IX. secolo, fu tenuto sotto Leon IV. [2] Da questi canoni Francesco le Roye trae cagione di riprendere Giovanni Andrea dicente, *nec antiquos canones, nec Pontificum rescripta certum aliquod tempus definiisse pro patronis*, quando che questo tempo già

[1] *Lib. VI. Epist. XXXVIII.*

[2] *Can. XXV. Conc. Calcedon. act. XV. et apud Gratian. can.* 11. *dist. LXXV. et Can. I. dist.* C.

già prefinito era [1]. Ed il maeſtro di coloro, che queſta materia ſanno, Bernardo Van-Eſpen afferma, che a queſto canone riguardò il Concilio lateraneſe tenuto ſotto Aleſsandro III., quando ſtabilì nel canone XVII., che il Veſcovo provvedeſse la chieſa, *ſi de jure patronatus quæſtio emerſerit inter aliquos, & cui competat, intra tres menſes non fuerit definitum* (2). Riconoſce il valentuomo, che di padronato laicale trattaſi in queſto canone, e ne ha due incontraſtabile pruove, una naſcente dallo intero conteſto del canone, l' altra dalle parole di fondatori e di eredi, che vi ſi leggono, le quali a' ſoli laici poſsono adattarſi. Pruova inoltre qual ſia ſtata quella nota marginale, che, intruſa poi nella decretale di Gregorio IX. (3), abbia allun-

(1) *In prolegom. ad tit. de jurepatr. cap. XXVIII.*

(2) *Jur. ecc. univerſ. par. II. tit. XXV. de jurepatr. §. XI.*

(3) *Cap. III. ex. de jurepatr.*

lungato il tempo a' quattro mesi : e con innegabili ragioni dimostra , che avendo il Concilio di Laterano statuito il semestre a presentare , gl' interpetri , per conciliare questi due divesi tempi , abbiano detto , essere il semestre stato solamente dato a' padroni chiesastici , un comune e costantissimo uso lo abbia approvato , e Bonifacio VIII. confermato (1) . Aggiungasi , che il de Roye riconosce ne' laici il tempo quadrimestre come un diritto ricevuto, e così dice *: eoque jure utimur hodie . . ut laicus habeat tantum quatuor menses* (2) Ed egli dice vero, da che questo diritto è generalmente accettato , ed osservato esattamente : affermando egli stesso , che per le leggi di Scozia altrettanto sia stabilito (3) . Non è dunque il tempo quadrimestre una introduzione di Bonifacio , ma

(1) *Jur. eccl. univ. par. II. tit. XXV. de jurepatr.* §. *XI. XII. XIII. & XIV.*

(2) *In prolegom. ad tit. de jurepatr. cap. XXVIII.* §. *post eam* .

(3) *Idem eod. loc.* §. *ad tempus* .

ma è ſtabilimento di Concilj , anzi è più ampliato di quello , che i Concilj prefiſſero, ed è divenuto e per l' accettazion comune, e per le particolari leggi de'Regni , che lo han confermato , quaſi un diritto delle genti. Queſta noſtra riſpoſta non va ſolamente data alla prima poſizion della curia , ma eſſa comprende la ſeconda e la terza altresì; onde è, che a noi, per compiere la partizion fatta , reſta il peſo di ſolamente riſpondere all'ultima.

Adempiendo quindi a queſta parte , veggiamo , ſe la deduzion de' tre tempi dal quadrimeſtre , che la curia ha preſuppoſto, che debba farſi, ſtia in qualche ragion ſoſtenuta. Ora qui è, che a noſtra confuſione naſcente da quella ignoranza , che è il noſtro natural fedecommeſſo, dobbiamo dire, non aver potuto indovinare, onde queſta deduzion di tre tempi dipenda. Il Concilio lateraneſe ſotto Aleſſandro III. ſtabilì, che il termine preſcritto a far la preſentazione , cominciaſſe a correre dal dì della ſcienza della vacanza: e per uſar le parole d' Innocenzio III., *non a tempore vacationis* , *ſed notitiæ*

tiæ [1]. Nello ſtabilire il modo, onde avere queſta notizia, i canoniſti convengono, che baſti, che la vacanza ſia comunemente nota. Lo eſſere adunque comunemente nota la vacanza fa il principio nella numerazion del tempo. Queſta regola, che ha fondamento nel buon ſenſo, fu ricevuta nella giuriſprudenza romana, intanto che eſſa non dà aſcolto a colui, che a ſua difeſa l'ignoranza di fatto generalmente noto adduce (2). Su di queſta regola le conſuetudini di Normandia fiſſano la computazion del tempo, *a die, quo mors ultimi poſſeſſoris communiter nota eſt* [3]. Il Molineo con validiſſime ragioni mette per principio della

[1] *Can. V. ex. de conceſs. præb. et can. III. ex. de ſuppl. neglig. prælat. Van-Eſpen jur. eccl. univer. par. II. tit. XXI. de ordinar. benefic. proviſ. cap. V.*

(2) *L. 9. D. de jur. et fact. ignor.*

(3) *Artic. CLXIX.*

la numerazione la comune notizia [1]. Le Roye lo ha per canone [2] : ed il Van-Espen il conferma [3]. Il tempo adunque del quadrimestre comincia a noverarsi dal dì, in cui la vacanza fassi nota. Quindi è, che dal dì della notizia niuna altra deduzion di tempo dee farsi, essendo quella appunto la deduzione, che non si noveri cioè dal dì della vacanza. Adattiamo queste cose alla nostra spezie. Il commendatore D. Tommaso trapassò in Napoli, come si è detto nella narrazion del fatto, a' 17. di settembre del 1773. Egli era zio del duca, il quale trattenevasi allora in Bagnara. Il duca dunque il seppe in meno di una set-

(1) *Ad consuet. Paris. tit. de feudis §. LV. glos. X. num. XXIV.*

(2) *In prolegom. ad tit. de jurep. cap. XXVIII.*

(3) *Jur. eccl. univer. par. II. tit. XXV. de jurepatr. cap. V. §. XXV.*

settimana. Poteva la morte di un zio non farsi subito nota da mille persone, da' congiunti, da' pretensori, da agenti, ad un personaggio tanto illustre, quanto è il duca di Bagnara? Per negar questo, deesi negar prima, che il nostro viver civile sia tale, qual' è. Nel primo ordinario adunque il seppe il duca. Ma a dargli la dilazione di tutto settembre, dee fra le cose certe mettersi, che il primo di ottobre il sapeva già, come abbiam noi pruove, che egli il sapeva. Dunque il quadrimestre sarà con questa numerazione compiuto l' ultimo di gennaio del seguente anno 1774. Nel qual tempo doveva aver fatta la presentazione, ed il presentato doveva aver dimandata la commenda. E non avendo il duca nel quadrimestre presentato, non vede ognuno, esser spirato il tempo di potere presentar più? Dunque tutta la difesa, che si è fatta del duca, non può sostenere la nominazion sua, la quale da se stessa si risolve in nulla.

Ma noi finora, seguendo la curia, abbiam presupposto, che il duca avesse presenta-

to monsignor D. Tiberio , e ne' termini di presentazione la nostra controversia si è agitata . Ora se presentazion non vi fosse stata mai , non sarebbe la quistione tutt' altra da quella , in cui si è finora guardata ? Sarebbelo certamente . Per saper quindi , se presentazion vi fu , è da veder prima , che sia , e come facciasi la presentazione . In due cose consiste la presentazione . L' una è il cerziorare il collatore della persona , che si presenta . L' altra è la dimanda , che il presentato fa della cosa , a cui è stato presentato . Queste due cose unite insieme formano la presentazione , e l' una senza l' altra inutile e senza effetto rimane . Imperciocchè siccome senza la volontà del padrone non si trasferisce diritto in altrui , così senza il concorso della volontà di chi presentato è , cioè senza l' accettazion sua , niun diritto si acquista . Francesco de Roye si vale in questo proposito nostro dello esempio delle donazioni , le quali , senza l' accettazion del donatario , non compionsi ; e quindi dice : *ita & inutilis est præsentatio sine* ac-

acceptione (1). Ma questa presentazione nemmeno è perfetta, *nisi realiter exhibita sit ordinario, vel, ut hodie loquimur, pulset aures ordinarii* (2). Ed in vero, che altro questa parola presentazione ci dinota, che esibire e produrre persona avanti ad altra? Quindi è, che perchè questa presentazione sussista, tre persone debbano necessariamente intervenirvi, cioè colui, che presenta, colui, che presentato è, e colui, cui si presenti: *ac si alter ex iis deficiat, præsentatio ipso jure nullius est momenti* (3). Non altrimenti insegna farsi la presentazione il Van-Espen (4), il quale con elegantissima espressione dice, che la nominazione fatta della persona, avan-

(1) *In prolegom. ad tit. de jur. patr. cap. XXII. §. A necessitate.*
(2) *Idem eod. loc.*
(3) *Idem eod. loc.*
(4) *Jur. eccl. univ. par. II. tit. XXV. de jurepatr. Cap. V. §. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. & seq.*

avantichè al collatore sia presentata, ed accettata da lui, altro non sia, se non che *preparatio* (1). Queste cose, che ognuno intende, tanto esse sono naturali, non esiggono ulterior conferma. Quando queste cose stien così, farassi manifesto da se, che il duca non presentò mai niuna persona. Ricordianci, che egli scrisse al gran Maestro di aver nominato monsignor D. Tiberio: ricordianci, che il gran Maestro rescrisse, doversi discutere, se la fondazione ammettevalo: ricordianci, che D. Tiberio non si presentò mai nella cancelleria di Malta a dimandar la commenda. Dunque quella, di cui si disputa, non è da dirsi presentazione, come presentazione non fu: ed il duca non potrà addurre di non saperlo, da che avvertito ne fu. Dunque la relazion della curia presuppone fatti, ed è appoggiata a' fondamenti, che non esistono. E se verissimo è quello assioma, che il Cartesio esprime in queste parole, *suffossis*

(1) *Idem cod. loc.* §. *XXXII.*

ſis fundamentis , quidquid iis ſuperædificatum eſt , ſponte collabitur (1) : conſeguirà da ciò , che mancando i fondamenti della relazione , eſſa rovini con quelli .

Riſtretto delle coſe ragionate.

LA cauſa preſente è tra privati, e di puro intereſſe privato ſi tratta. Niun danno può derivare da eſſa a' ſagri dritti del Re, e niun turbamento al pubblico ripoſo. E' ſtata quattro volte ſolennemente trattata, minutamente diſcuſſa, e poſatamente deciſa: ed ecco eſcluſo ogni ombra di ſoſpetto di violenza, o di oppreſſion manifeſta . Dalle quali coſe deriva, che non poſſa negarſi lo *exequatur* alle bolle . Il breve di Urbano VIII. , cioè la legge della fondazione eſclude dalla commenda coloro , che capaci o idonei, ſecondo le leggi dell' Ordine , ad ottener com-

(1) *Medit. I.*

commenda non sono : e gli ammette in caso, al quale noi non siamo. Dunque D. Francesco non ha azione, nè è legittimo contradditore del balìo. Il balìo ha diritto dal fondatore, onde non ha bisogno della presentazione del duca, la quale, come caduta in persona incapace, non può operare niuno effetto, nè al balìo può nuocere. La curia ha ragionato sopra fatti non accertati, nè sussistenti; ed havvi adattate delle leggi, che o hanno diversa interpetrazione, o non si confanno co' fatti: e quindi la contraria opinion sua non dee far forza. E da tutte queste cose, che al grave, profondo, e ponderato giudizio della real Camera si sommettono, lice sperare, che abbiasi a dare l' *exequatur* alle bolle.

Napoli a' 24. di agosto 1781.

Rocco Terracciani.